

FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO

COMUNICATO UFFICIALE n.251 del 27 ottobre 2007

Consiglio Federale n.3- Roma, 27 ottobre 2007

DELIBERA N.157

Il Consiglio Federale,

<u>visti</u> lo Statuto ed i Regolamenti Federali;

vista la delibera della Giunta Nazionale del CONI n.1296 dell'11 novembre 2004 con la

quale si approva la circolare illustrativa per l'applicazione dei principi e criteri per la formulazione dei Regolamenti di Contabilità e per la compilazione degli

schemi di bilancio;

<u>ascoltata</u> la relazione del Presidente Federale relativamente alla stesura del Consuntivo

Economico Semestrale 2007;

<u>acquisito</u> il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti;

DELIBERA

Approvare il Consuntivo Economico Semestrale 2007 nella stesura di cui all'allegato che forma parte integrante e sostanziale della presente delibera e che verrà trasmesso alla Giunta Nazionale del C.O.N.I. per la successiva approvazione.

RELAZIONE DEL PRESIDENTE AL CONSUNTIVO CHIUSO AL 30.06.2007

Nel rispetto delle norme emanate dal CONI, viene presentato per l'anno 2007 il Consuntivo semestrale della Federazione, raffrontando per la prima volta i valori economici al 30 giugno del corrente anno con i medesimi alla stessa data dell'anno precedente.

La situazione consuntiva espone in maniera sintetica le voci dei costi e dei ricavi per aggregati di conti, con l'indicazione degli scostamenti rispetto al 30 giugno 2006 e la tabella riepilogativa delle principali voci di Stato Patrimoniale raffrontate con il dato al 31.12.2006.

Il consuntivo economico del primo semestre 2007 chiude con un risultato d'esercizio positivo pari ad euro 3.030.757 sostanzialmente invariato rispetto al risultato dello stesso periodo del 2006. Il risultato

è sicuramente incoraggiante, anche se sullo stesso incidono in modo rilevante le seguenti considerazioni:

- l'attività federale si svolge principalmente nel secondo semestre e pertanto l'incidenza dei costi sarà sicuramente più rilevante nel secondo semestre 2007;
- il recepimento dei rendiconti dei Comitati Territoriali che ancor oggi, a differenza del bilancio FIP, sono redatti in base al criterio finanziario e che, pertanto, soltanto con il consuntivo al 31 dicembre 2007 evidenzieranno l'effettivo risultato di gestione. Al riguardo si evidenzia che a partire dal primo gennaio 2008 sarà pronta la procedura di contabilità economico patrimoniale per i Comitati Territoriali che consentirà di disporre di dati omogenei con la sede centrale.

Per tutte le considerazioni sopra esposte non si registrano scostamenti significativi rispetto al Consuntivo semestrale 2006, se non il preventivato incremento dei ricavi derivanti dalle quote associative deliberate dal Consiglio Federale per la stagione sportiva 2006/2007.

In merito allo stato di avanzamento dell'attività Federale nel primo semestre del corrente anno, non si segnala alcun evento di rilievo in grado di influenzare significativamente i principali aggregati dello Stato Patrimoniale.

II Presidente Federale (Fausto Maifredi)

Relazione del Collegio dei revisori dei conti al Consuntivo Semestrale 2007 della Federazione Italiana Pallacanestro

Il Collegio dei Revisori dei Conti nell'ambito delle attività di vigilanza e di controllo previste dalla vigente normativa ha provveduto ad esaminare il consuntivo del primo semestre per l'anno 2007, anche alla luce delle direttive emanate dal CONI con lettera del 08 agosto 2006 prot.n.1015.

Il consuntivo economico predisposto dal competente ufficio federale per il primo semestre dell'anno 2007 si compendia nei seguenti valori:

VALORI DELLA PRODUZIONE	CONSUNTIVO AL 30.06.2007	CONSUNTIVO AL 30.06.2006
CONTRIBUTI CONI	€ 3.942.203	€ 5.639.476
CONTRIBUTI DELLO		
STATO, REGIONE, ENTI LOCALI		
QUOTE ASSOCIATI	€ 7.678.497	€ 6.168.015
RICAVI MANIFESTAZIONI INTERNAZIONALI	€ 62.078	€ 60.000
RICAVI MANIFESTAZIONI NAZIONALI	€ 122.351	€ 93.214
RICAVI PUBBLICITA' E SPONSORIZZAZIONI	€ 763.136	€ 663.182

ALTRI RICAVI DALLA GESTIONE ORDINARIA	€ 6.993	€ 17.101
TOTALE	€12.575.256	€12.640.988
VALORE PRODUZIONE STRUTTURA TERRITORIALE	€ 5.946.524	€ 4.360.494
VALORE DELLA PRODUZIONE	€ 18.521.780	€ 17.001.482

COSTO DELLA PRODUZIONE	CONSUNTIVO AL 30.06.2007	CONSUNTIVO AL 30.06.2006
COSTI ATTIVITA' SPORTIVA CENTRALE	€ 7.024.358	€ 6.883.334
COSTI ATTIVITA' SPORTIVA STRUTTURE TERRITORIALI	€ 5.513.462	€ 4.774.953
FUNZIONAMENTO E COSTI	€ 1.786.114	€ 1.618.634
GENERALI ATTIVITA' CENTRALE		
FUNZIONAMENTO E COSTI GENERALI STRUTTURA TERRITORIALE	€ 1.147.062	€ 977.571
COSTI DELLA PRODUZIONE	€ 15.470.996	€14.254.492

DIFFERENZA VALORI E COSTI DELLA PRODUZIONE	€ 3.050.785	€2.746.991
PROVENTI, ONERI E IMPOSTE	- € 20.028	€ 140.362

RISULTATO DI ESERCIZIO

Il risultato di esercizio così determinato appare sostanzialmente in linea con quanto accertato con il consuntivo semestrale dell'anno 2006, con un incremento di circa il 5%.

€ 3.030.757

€ 2.887.352

Si evidenzia come il valore della produzione ed i costi federali non rispecchiano un andamento lineare nei due semestri dell'anno; infatti si può notare che, nel primo semestre, le entrate rappresentano il 68,43% del totale annuo previsto mentre i costi il 52,66%.

In particolare il valore della produzione per l'attività centrale si è concretizzato per il 61,29% mentre quello dell'attività territoriale ha rappresentato il 91% di quanto previsto per l'anno.

Quest'ultimo valore evidenzia una sotto stima delle previsioni di entrata dei Comitati Territoriali e probabilmente dovrà essere oggetto di apposita variazione di bilancio.

Al riguardo occorre ulteriormente precisare che nei Comitati Territoriali si adotta ancora oggi un sistema di rilevazione contabile di tipo finanziario, pertanto non omogeneo al sistema economico patrimoniale entrato a regime per la Federazione nel 2006.

Per completezza di informazione occorre precisare che il competente ufficio federale ha previsto il cambiamento del sistema di rilevazione contabile dei Comitati Territoriali in armonia con quanto già presente nella sede federale a decorrere dal 1 gennaio 2008.

Per quanto concerne i costi della produzione va considerato che alla data del 30 giugno gli stessi ammontavano a circa il 52,66% di quanto inizialmente previsto per l'anno, che depurati dei costi afferenti alla struttura territoriale ammontano soltanto al 40%; tale divario va quasi esclusivamente imputato al fatto che gran parte dell'attività delle squadre nazionali si concentra nel periodo luglio settembre con il conseguente maggior impegno delle strutture federali.

Alla luce di quanto sopra, il Collegio, preso atto che i valori esposti nel Consuntivo Economico Semestrale sono rappresentati quasi esclusivamente da valori effettivamente contabilizzati, e rappresentati da entrate riscosse e da costi realmente sostenuti, ritiene gli stessi attendibili.

Per quanto concerne le tabelle relative agli aggregati dello Stato Patrimoniale si rileva quanto segue:

- le immobilizzazioni materiali ed immateriali sono diminuite di € 266.023 dovuto essenzialmente alla dismissione dei beni a seguito della conclusione della ricognizione eseguita presso la Sede Federale ed i Comitati Territoriali:
- i crediti si sono incrementati di € 121.119;
- le disponibilità liquide si sono attestate su € 9.127.846 contro € 15.400.680 (al 31.12.2006) il decremento è dovuto essenzialmente alla modalità di incasso che concentra il versamento delle quote delle società sportive nel periodo luglio-dicembre;
- la situazione debitoria presenta un notevole miglioramento passando da € 5.653.612 (al 31.12.2006) a € 2.274.173 dovuto al pagamento di quanto dovuto alla Lega di Pallacanestro di Serie A (€ 533.500) e le spese per arbitri e commissari (€ 793.500);
- il fondo rischi, come prescritto, rappresenta le somme accantonate a fronte di cause attualmente in corso che potrebbero vedere la Federazione soccombente.

Per quanto sopra detto, il Collegio dei Revisori, nell'ambito delle sue competenze e per quanto a sua conoscenza, ritiene attendibili i dati esposti nel consuntivo economico per il primo semestre 2007 e nelle tabelle relative agli aggregati di stato patrimoniale.

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

II Presidente:	Mario Trippanera	
l Componenti:	Luigi Lamberti	
	Franco Degrassi	
	Fabrizio Gasperini	

CONSUNTIVO ECONOMICO SEMESTRALE 2007

Denominazione Federazione:		Esercizio:
FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO		2007
	Consuntivo 30.6.07 Consuntivo 30.6.06	Delta
VALORE DELLA PRODUZIONE		
Attività Centrale:		
Contributi CONI	€ 3.942.203 € 5.639.476	30%
Contributi dello Stato, Regione, Enti Locati	€	<u> </u>
Quote degli associati	€ 7.678.497 € 6.168.015	24%
Ricavi da Manifestazioni Internazionali	€ 62.078 € 60.000	3%
Ricavi da Manifestazioni Nazionali	€ 122.351 € 93.214	31%
Ricavi da pubblicitá e sponsorizzazioni	€ 763.136 € 663.182	15%
Altri ricavi della gestione ordinaria	€ 6.993 € 17.101	-59%
Valore della produzione Attività Centrale	€ 12.575.256 € 12.640.988	-1%
in % sul Valore della produzione	68% 74%	
Attività Struttura Territoriale:	€ 5.946:524. € 4.360:494	36%
Valore della produzione Strutt. Terr.	32% 26%	
VALORE DELLA PRODUZIONE	€ 18:521.780 € 17:001.482	9%
COSTO DELLA PRODUZIONE Attività sportiva: Attività sportiva Centrale:		
	€ 1.239.739 € 1.389.564	413%
Preparazione Olimpica/Aito livello	€ 700.076 € 778.774	31076
Rappresentative Nazionali		
Organizzazione Manifestaz. Sportive Intern.li	0.000.000	FVA 30%
Organizz. Manifestazione Sportive Nazionali		88%
Partecipazione ad organismi internazionali	[28%
Formazione ricerca e documentazione		2%
Promozione Sportiva	€ 510.024 € 551.350	42%
Contributi per l'attività sportiva	€ 600.668 € 1.029.961	
Gestione impianti sportivi	€ . €	102.
Altri costi per l'attività sportiva	€ 23.731 € 26.760	
Ammortamenti attività sportiva	€ - €	
Acc.to per rischi ed oneri dell'attività sportiva	€	
Costi attività sportiva centrale In % sul Costo della produzione	€ 78243585 € 6883334 450	2%

CONSUNTIVO ECONOMICO SEMESTRALE 2007

Denominazione Federazione: FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO Attività sportiva Struttura Territoriale: Costi att. Sport. Strutt. Terr. In % sul Costo della produzione	Consuntivo 30.6.07 Consuntivo 30.6.06 30.6.06 € 4.774.953	Esercizio: 2007 Delta
Costi att. sportiva (centro + OT) In % sul Costo della produzione Funzionamento e costi generali:	€ 12.537.820	8%
Funz. e costi gen. attività centrale: Costi per il personale e collaborazioni Organi e Commissioni federali Costi per la comunicazione Costi generali Ammortamenti per funzionamento Acc.to per rischi ed oneri afferenti al funzionamento Funz. e costi gen. attività centrale:	€ 662.281 € 569.477 € 216.432 € 190.903 € 51.228 € 45.748 € 744.878 € 709.054 € 111.296 € 103.452 € - € - € 1.618.634 € 1.618.634	16% 13% 12% 5% 8%
In % sul Costo della produzione Funz. e costi gen. Struttura Territoriale: Funz. e costi gen. Struttura Territoriale In % sul Costo della produzione	12% 11% 11% E 15197/062 E 977,5716	17%
Funz. e costi gen. (centro + OT) in % sui Costo della produzione AOSHIDELLA:PRODUZIONE in % sui Valore della produzione	€ 2:933:176 € 2.596:205 19% 18% E 215:470:996 € 14:254:492	9%
2DIREWAEGRIEGOSTE DE RAPRODESTE SALVE In % sul Valore della produzione	46730507857 1C 274679912	31%
PROVENTI E ONER! FINANZIARI PROVENTI E ONER! STRAORDINARI	28.631 € 28.631 € 111.731	-143%
IMPOSTE SUL REDDITO	€ 3:0307/57 € 2:887:352	55%
The second secon		Control Works

segue: Comunicato Ufficiale n.251 del 27 ottobre 2007- Consiglio Federale n.3 (Roma, 27 ottobre 2007)

CONSUNTIVO SEMESTRALE 2007 - Elementi Patrimoniali

Denominazione Federazione:

FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO

Tabelle riepilogative delle principali poste di Stato Patrimoniale

1. Immobilizzazioni materiali ed immateriali

IMMOBILIZZAZIONI MAT. E IMMAT. (*)	Valori al 31.12.2006	Incrementi di periodo	Decrementi di periodo	Valori al 30.06.2007
Totale Imm. Materiali	1,966,377,02	122.365,48	413,230,95	1.675.511,55
Totale Imm. Immateriali	445.742,44	28.260,00	3.417,63	470.584.81
TOTALE	2.412.119,46	150.625,48	416.648,58	2.146.096.36

Gli incrementi delle immobilizzazioni materiali si riferiscono in prevalenza agli acquisti di mobili e arredi per complessivi € 62.149,40 e acquisti di computer per € 33.588,68. Il decremento è interamente dovuto alla dismissione di beni,non più fruibili,risultante dalla ricognizione eseguita soprattutto sui beni in uso presso i Comitati Territoriali. Si rileva in particolare la dismissione di computers per € 175.835,14, macchinari d'ufficio per € 79.945,01, mobili e arredi per € 75.014,42 ed impianti tecnici € 62.524,49. Con riferimento agli incrementi e decremnenti delle immateriali l'importo è interamente riferito al software. I riflessi sui conto economico delle suddette dismissioni sono rappresentati da una sopravvenienza passiva di complessivi € 15.589,34.

2. Crediți

CREDITI (*)	Valori al 30.06,2007	Valori al 31.12.2006	Differenze
Crediti			
Clienti	803.261,90	492,586,50	310.675,40
Altri	838.133,91	1.027.690,40	(189.556,49)
Fondo svalutazione crediti		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
TOTALE	1.641.395,81	1.520.276,90	121.118,91

La variazione delle voci "crediti verso clienti" e "crediti verso altri" non assume particolare rilievo data l'entità dei movimenti finanziari-commerciali della Federazione.

3. Disponibilità jiquide

			
DISPONIBILITA' LIQUIDE (*)	Valori al 30.06.2007	Valori al 31.12,2006	Differenze
Depositi bancari e postali	9,125,783,91	15,399,455,16	(6.273.671,25)
Cassa	2.062,64	1.225,58	837.06
TOTALE	9.127.846,55	15.400.680,74	(6.272.834,19)

li decremento della voce "Depositi bancari e postali" è dovuto alle modalità d'incasso delle quote versate dalle società ed associazioni sportive per ogni stagione; dette quote, infatti, vengono incassate a titolo di acconto dalla Fip prevalentemente nel corso del 1" semestre della stagione sportiva, che nella presente fattispecie, stagione 2006/2007, corrisponde al periodo luglio-dicembre 2006. Pertanto, nel periodo in esame, gennalo-giugno 2007, la riduzione delle entrate rispetto al semestre precedente si rifiette negativamente sul saldo attivo del c/c bancari e postali, con un decremento di euro 6.273.671,25

4. Fondo Rischi e Oneri

FOND! (*)	Saldo al 31,12,2006	Accantonamenti	Utilizzi	Saldo al 30.06.2007
F.do Rischi e Oneri	i 1			
Cause, Liti, Arbitraggi	1.096.000,00			1.096.000,00
Aftro				
TOTALE	1.096.000,00	<u> </u>	-	1.096.000.00

Debiti

DEBITI (*)	Valori al 30.06.2007	Valori al 31,12,2006	Differenze
Debiti			
Banche/istituti finanz.			
Fornitori	296.827,77	779.624,92	(482,797,15)
Aftri	1.977.345,54	4.873.987,94	(2.896,642,40)
TOTALE	2.274.173,31	5.653.612,86	(3.379.439,55)

Tra i debiti le variazioni maggiormente significative si riscontrano nella voce "Aftri". In particolare, ha subito un rilevante decremento la voce "Anticipi ricevuti da società sportive" che ha subito una riduzione di circa euro 1.062.000 in ragione del fatto che la Federazione percepisce acconti soprattutto nella seconda parte dell'anno solare, per poi provvedere al conguagli solo dopo la fine della stagione sportiva (30 giugno 2007). Un utteriore decremento è relativo alla riduzione del debito verso la Lega di Pallacanestro Serie A di euro 533.500 a seguito del pagamento della scommesse. Aftra variazione significativa si rileva nel Debiti verso arbitri e commissari, con una riduzione di circa euro 793.500.

Il Consiglio Federale,

<u>visti</u> lo Statuto ed i Regolamenti Federali;

vista la deliberazione n.1352, del 28 febbraio 2007, assunta dal Consiglio Nazionale del CONI, con la quale sono stati approvati i "Principi Fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e delle

Associazioni Benemerite";

visto l'articolo 65, comma 8 dello Statuto federale il quale si prevede che "le eventuali modifiche allo Statuto richieste dal C.O.N.I. (...), saranno oggetto di esame e decisione del Consiglio Federale senza necessità di convocazione di un'Assemblea Generale Straordinaria";

vista la propria delibera n.340, assunta nella riunione del 24 giugno 2007, con la quale sono state approvate le modifiche degli articoli 1, 3, 4, 14, 21, 23, 26, 30, 32 e l'introduzione dell'articolo 62bis dello Statuto federale, adeguandolo ai "Principi Fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e delle Associazioni Benemerite" deliberati dal Consiglio Nazionale del CONI;

considerata la nota (prot. n.809) dell'Ufficio Direzione Affari Legali – Supporto Conformità Statuti e Regolamenti del C.O.N.I., datata 16 ottobre 2007, con la quale sono state sollevate osservazioni in merito alle modifiche apportate agli articoli 3, 4, 26, 30, 32, 58 e 60 dello Statuto federale;

opportuno adeguare il testo degli articoli di cui sopra recependo quanto osservato dal competente Ufficio del CONI, fatta eccezione per l'articolo 3, comma 6 dello Statuto federale riguardante la tutela delle atlete madri, modificando, pertanto, la delibera n.340 sopra richiamata;

<u>visto</u> il testo dello Statuto, come adeguato, nella stesura allegata alla presente per formarne parte integrale e sostanziale;

DELIBERA

rettificare parzialmente la propria delibera n.304, assunta nella riunione del 24 giugno 2007, recependo le osservazioni dell'Ufficio Direzione Affari Legali – Supporto Conformità Statuti e Regolamenti del C.O.N.I., modificando il test degli articoli 30 e 32 dello Statuto federale con il testo allegando alla presente che forma parte integrante della presente delibera;

- approvare le modifiche degli articoli 58 e 60 dello Statuto federale, adeguandolo ai "Principi Fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e delle Associazioni Benemerite" deliberati dal Consiglio Nazionale del CONI, nel testo allegato alla presente per formarne parte integrante e sostanziale.

La presente delibera è subordinata alla approvazione della Giunta Nazionale del CONI

Art.30 - II Presidente Federale

- [1] Il Presidente Federale è il rappresentante legale della F.I.P. Convoca, anche per via telematica, le riunioni del Consiglio Federale e del Consiglio di Presidenza e le presiede.
- [2] Il Presidente Federale ha la facoltà, in caso di estrema urgenza, di adottare provvedimenti di competenza del Consiglio Federale, da sottoporre alla ratifica del Consiglio Federale nella sua successiva riunione utile. La mancata ratifica comporta l'annullamento delle deliberazioni adottate.
- [3] Il Presidente Federale può adottare provvedimenti di natura amministrativa, relativi alla realizzazione di progetti connessi allo svolgimento di attività tecnico sportive, che comportino anche l'effettuazione di spese purché il relativo impegno sia stato già iscritto nel bilancio di previsione, approvato dal Consiglio Federale.
- [4] Il Presidente Federale vigila su tutti gli Organi e gli uffici della Federazione e sui relativi atti con l'esclusione degli Organi di giustizia e del Collegio dei Revisori dei Conti.
- [5] Il Presidente Federale rimane in carica per la durata del quadriennio olimpico ed è rieleggibile per un secondo mandato.
- [6] Il Presidente Federale che ha ricoperto la carica per due mandati consecutivi non è immediatamente rieleggibile, salvo quanto disposto dal successivo comma [7]. Può, comunque, essere eletto per un terzo mandato consecutivo, se uno dei due mandati precedenti ha avuto la durata inferiore a due anni e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie.
- [7] Per l'elezione successiva a due o più mandati consecutivi, il Presidente Federale uscente che si sia ricandidato alla carica di Presidente Federale, è confermato eletto, qualora raggiunga una maggioranza non inferiore al 55% dei voti validamente espressi.
- [8] Qualora il Presidente Federale uscente non raggiunga alla prima votazione la maggioranza prevista al comma 7 e non vi siano altri candidati che concorrono con il Presidente Federale uscente, si procederà a convocare una nuova Assemblea riaprendo i termini per la presentazione delle candidature a cui il Presidente Federale uscente non potrà concorrere.
- [9] Qualora il Presidente Federale uscente concorra con un solo altro candidato, e all'esito della prima votazione il Presidente Federale uscente non raggiunga la maggioranza prevista al comma 7 né l'altro candidato raggiunga la maggioranza prevista all'art.25 comma 3, si procederà nella medesima Assemblea ad una ulteriore votazione alla quale il Presidente Federale uscente non potrà concorrere. Qualora anche all'esito della seconda votazione il candidato non abbia raggiunto la maggioranza prevista all'art.25 comma 3, si procederà a convocare una nuova Assemblea riaprendo i termini per la presentazione delle candidature a cui il Presidente Federale uscente non potrà concorrere.
- [10] Qualora il Presidente Federale uscente concorra con più di un candidato, e all'esito della prima votazione il Presidente Federale uscente non raggiunga la maggioranza prevista al comma 7 né alcun altro candidato raggiunga la maggioranza prevista all'art.25 comma 3, si procederà a ballottaggio come previsto all'art.25 comma 3 al quale il Presidente Federale uscente non potrà concorrere.
- [11] Il Presidente Federale svolge altri compiti secondo quanto previsto dal presente Statuto.

Art.32 - Compiti del Consiglio Federale

- [1] Il Consiglio Federale è l'Organo di gestione della Federazione e delibera su tutti i provvedimenti atti ad assicurare ed incrementare il buon andamento della vita e dell'attività federale per tutte le materie non espressamente riservate alla competenza dell'Assemblea Generale.
- [2] Il Consiglio Federale, in particolare:
- a) predispone ed approva, entro il 30 novembre di ogni anno solare, il bilancio preventivo e le relative variazioni;
- b) predispone ed approva, entro il 30 aprile di ogni anno solare, il bilancio di esercizio;
- c) interpreta ed attua le direttive dell'Assemblea Generale;
- d) nella prima riunione successiva alle elezioni elegge nel suo seno i due Vice Presidenti, di cui uno con funzioni vicarie, scegliendoli tra tutti i Consiglieri Federali eletti dalla Assemblea Generale;
- e) nomina, su proposta del Presidente Federale, le cariche federali non elettive;
- **f)** delibera tutti i Regolamenti per l'attuazione del presente Statuto e provvede alle relative modifiche, i quali assieme al Regolamento di Giustizia e a quello antidoping saranno trasmessi alla Giunta Nazionale del C.O.N.I. per l'approvazione ai fini sportivi;
- g) delibera eventuali modifiche ai Regolamenti di cui alla precedente lettera f), le quali modifiche avranno sempre e comunque effetto dall'anno sportivo successivo alla data di deliberazione. Le disposizioni regolamentari modificate in attuazione di specifiche norme di legge e dal C.O.N.I. entrano in vigore con effetto immediato;
- h) delibera, in occasioni eccezionali, provvedimenti di clemenza estintivi delle infrazioni disciplinari, anche limitatamente alle sanzioni; possono essere esclusi dai provvedimenti di clemenza specifiche infrazioni di particolare gravità;

i) delibera in merito alla determinazione delle regole relative all'organizzazione dei campionati, ivi compresi i meccanismi di promozione e retrocessione;

- j) delibera in merito allo svincolo degli atleti;
- k) determina i modi di pubblicità dei provvedimenti e dell'attività federale, secondo criteri di economicità e tenendo anche conto degli eventuali progressi tecnologici;
- f) realizza i fini di cui all'art.1;
- m) amministra i fondi a disposizione della Federazione;
- n) vigila sull'osservanza dello Statuto e delle norme federali:
- o) delibera sulle domande di nuova affiliazione delle Società e degli Organismi sportivi, procedendo al loro riconoscimento ai fini sportivi, se a ciò delegato dal Consiglio Nazionale del C.O.N.I. Contro il diniego o la revoca dell'affiliazione è ammesso ricorso alla Giunta Nazionale del C.O.N.I., ai sensi dell'art.7 dello Statuto C.O.N.I.;
- p) provvede alla nomina ed alla revoca dei Delegati Regionali e Provinciali;
- q) nomina e revoca Commissioni e Commissari, determinandone le rispettive competenze;
- r) determina i fondi da attribuire agli Organi territoriali per assolvere ai loro compiti;
- s) esercita il controllo di legittimità sulle deliberazioni assunte dalle Assemblee Territoriali per l'elezione dei componenti dei propri Organi direttivi;
- t) provvede, per accertate gravi responsabilità di gestione, per gravi violazioni all'ordinamento sportivo o in caso di constatata impossibilità di funzionamento, allo scioglimento dei Comitati Territoriali, nominando un Commissario straordinario che dovrà provvedere a celebrare l'Assemblea Straordinaria entro 90 (novanta) giorni;
- u) promuove la diffusione dello sport della pallacanestro a livello scolastico anche attraverso l'organizzazione di corsi di formazione e di aggiornamento riservati a docenti di ogni ordine e grado;
- v) in caso di mancata ratifica dei provvedimenti assunti dal Presidente Federale, ai sensi dell'art.30, o dal Consiglio di Presidenza, ai sensi dell'art.33, delibera in merito agli effetti che ne derivano;
- w) delibera su quant'altro non previsto nel presente articolo, nel rispetto dei principi generali dello Statuto e delle sfere di competenza degli altri Organi.

- [3] Il Consiglio Federale deve riunirsi almeno quattro volte nel corso dell'anno sportivo ed inoltre ogni qualvolta il Presidente Federale lo ritenga opportuno o la convocazione sia stata richiesta, con atto scritto e motivato, da almeno la metà dei ventuno componenti aventi diritto di voto.
- [4] Per la validità delle riunioni del Consiglio Federale è necessaria la presenza della metà più uno dei Consiglieri Federali in carica.
- [5] Per la validità delle deliberazioni è richiesta la maggioranza semplice dei componenti del Consiglio Federale presenti alla riunione. In caso di votazione espressa a parità di voti, prevale il voto di chi presiede la riunione del Consiglio Federale.

Art. 58 - Le Leghe di Società Professionistiche

- [1] Le Società che si avvalgono delle prestazioni di atleti professionisti, che disputano i campionati professionistici e che sono affiliate alla F.I.P., formano una o più Leghe, il cui Statuto **ed i Regolamenti** dev**ono** essere approvati dal Consiglio Federale, quali Associazioni aventi il compito primario di coordinare l'attività delle Società che ne fanno parte, nel rispetto del presente Statuto e dei Regolamenti Federali e di indicare le linee programmatiche, organizzative e gestionali dei propri campionati, nei tempi e nei modi stabiliti dal Consiglio Federale.
- [2] Tali Leghe stabiliscono, autonomamente, nel rispetto dei principi ed indirizzi del C.O.N.I. e della F.I.P. e dei principi di democrazia interna, la propria regolamentazione mediante norme e sotto la vigilanza del Consiglio Federale.

In ogni caso, gli Organi direttivi devono avere natura elettiva.

Art. 60 - Le Leghe di Società Non Professionistiche

- [1] Le Società affiliate alla F.I.P., partecipanti ai campionati maschili e femminili non professionistici e strutturati con fasi a carattere nazionale, possono liberamente associarsi e richiedere il riconoscimento alla F.I.P.
- [2] Tali Società formano una o più Leghe, il cui Statuto **ed i Regolamenti** dev**ono** essere approvati dal Consiglio Federale, quali Associazioni aventi il compito di coordinare l'attività delle Società che ne fanno parte nel rispetto del presente Statuto e dei Regolamenti Federali e di indicare le linee organizzative e gestionali dei propri campionati nei tempi e nei modi stabiliti dal Consiglio Federale. In ogni caso gli Organi direttivi devono avere natura elettiva.
- La F.I.P., con apposito Regolamento, indicherà i requisiti per ottenere il riconoscimento delle Leghe ed i motivi che potranno portare alla revoca del riconoscimento di tali Leghe.

DELIBERA N.159

Il Consiglio Federale,

<u>visti</u> lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la propria delibera n.316, assunta nella riunione del 4 e 5 maggio, con la quale sono stati modificati gli articoli 3, 13, 16, 22, 34, 59, 61, 67, 70, 72, 76, 83 e

128 ed introdotto l'articolo 28bis del Regolamento di Giustizia;

vista la propria delibera n.347, assunta nella riunione del 24 giugno 2007, con la quale è stato modificato l'articolo 44 ed introdotti gli articoli 40bis e 40ter del

Regolamento di Giustizia;

<u>vista</u> la propria delibera n.11, assunta nella riunione del 26 luglio 2007, con cui è

stato modificato l'articolo 39 del Regolamento di Giustizia;

considerata la nota del C.O.N.I.- Direzione Affari Legali- Ufficio supporto conformità Statuti

e Regolamenti (prot. n.690), con la quale si trasmettono le osservazioni in merito alle modifiche di cui sopra, con particolare riferimento agli articoli 3, 22,

38, 67, 72 e 79;

preso atto delle nuove proposte di modifica presentate dal Presidente della Commissione

Carte Federali, con le quali si adeguano gli articoli alle indicazioni del C.O.N.I.;

<u>ritenuta</u> la proposta meritevole di accoglimento;

DELIBERA

Modificare, subordinando l'entrata in vigore alla approvazione della Giunta Nazionale CONI, il testo degli articoli 3, 22, 38, 67, 70, 74, 79 e 100 del Regolamento di Giustizia come segue:

Art.3- Giurisdizione disciplinare sportiva (delibera n.316 C.F. 4-5/05/2007)

- [1] L'accertamento delle violazioni delle disposizioni regolamentari e l'applicazione delle relative sanzioni sono devoluti in via esclusiva agli Organi di Giustizia Sportiva della Federazione Italiana Pallacanestro.
- [2] I tesserati, gli affiliati e gli associati in genere alla Federazione Italiana Pallacanestro sono sottoposti alla giurisdizione disciplinare degli Organi di Giustizia Sportiva e sono tenuti a rispettare i provvedimenti degli Organi medesimi.
- [3] Allo svolgimento di fatto di compiti o attività proprie di tesserati, affiliati e associati in genere consegue l'obbligo di rispettare i regolamenti federali e la sottoposizione alla giurisdizione degli organi di giustizia sportiva.
- [4] I soggetti di cui al comma 3 sono sottoposti alla giurisdizione degli Organi di Giustizia sportiva dalla data del tesseramento o dell'affiliazione per le violazioni disciplinari non ancora prescritte.
- [3] Il vincolo di giustizia sorge con il tesseramento o la affiliazione alla Federazione Italiana Pallacanestro.

Art.22- Recidiva e modalità di applicazione (delibera n.316 C.F. 4-5/05/2007)

- [1] La società o il tesserato che, dopo essere stati sanzionati per un'infrazione, ne commettano un'altra, possono essere sottoposti ad un aumento fino ad un sesto terzo della sanzione da infliggere per la nuova infrazione regolamentare.
- [2] La sanzione può essere aumentata fino ad un terzo alla metà:
- a) se la nuova infrazione è della stessa indole;
- b) se la nuova infrazione è stata commessa nei cinque anni dalla sanzione precedente;
- c) se la nuova infrazione è stata commessa durante o dopo l'esecuzione della sanzione, ovvero durante il tempo in cui il tesserato si sottrae volontariamente all'esecuzione della sanzione.
- [3] Qualora concorrano più circostanze tra quelle indicate nelle lettere precedenti, l'aumento della sanzione può essere sino alla metà.
- [4] Se il recidivo commette un'altra infrazione, l'aumento della sanzione, nel caso previsto dalla prima parte del presente articolo, può essere sino alla metà e nei casi previsti dal secondo comma, lettera a) e b) può essere sino a due terzi; nel caso di cui al secondo comma, lettera c) può essere da un terzo a due terzi. del presente articolo può essere sino a due terzi.
- [5] Rientra nel potere discrezionale del giudice decidere se aumentare o meno, nel caso concreto, le sanzioni per la recidiva.
- [6] La recidiva non si applica nel caso in cui sia intervenuto provvedimento di riabilitazione.
- [7] Spetta all'Organo di giustizia determinare i limiti dell'aggravamento della sanzione, tenuto conto della gravità dell'infrazione e dei precedenti disciplinari. In nessun caso l'aumento della sanzione per effetto della recidiva può

superare l'entità della sanzione risultante dal cumulo delle sanzioni irrogate prima della commissione della nuova violazione disciplinare.

[8] La contestazione della recidiva è obbligatoria.

Art.38- Dichiarazioni a mezzo stampa

- [1] Le dichiarazioni scritte o verbali rese a mezzo stampa, radio o televisione, lesive del prestigio ed onorabilità degli arbitri, degli Organi federali, dei giocatori, allenatori, società e loro dirigenti sono punite con la squalifica di almeno una giornata di gara per le dichiarazioni rese da atleti ed allenatori e con almeno quindici giorni di inibizione per tutti gli altri tesserati.
- [2] In caso di recidiva la sanzione di cui al comma che precede è raddoppiata.
- [3] Il Procuratore Federale deferisce al Giudice Sportivo competente il tesserato od il rappresentante della Società affiliata che abbia reso dichiarazioni lesive del prestigio ed onorabilità degli arbitri, degli Organi federali, dei giocatori, allenatori, società e loro dirigenti.
- [4] Il Giudice Sportivo, ai fini dell'applicazione della sanzione, provvede entro e non oltre il decimo giorno dalla ricezione degli atti.
- [5] Avverso il provvedimento disciplinare l'interessato può proporre impugnazione entro il termine di cui all'art 71
- [6] Il Giudice competente deve ritenere le dichiarazioni come effettivamente rese ove non sia stata pubblicata rettifica ai sensi delle vigenti leggi sulla stampa.
- [7] Su istanza della parte interessata il Giudice di appello può sospendere la efficacia della sanzione ove l'interessato provi di aver richiesto la rettifica delle dichiarazioni secondo le vigenti norme sulla stampa.
- [8] La sospensione non può avere durata superiore a quaranta giorni anche se non sia stata pubblicata la dichiarazione di rettifica.
- [9] Ogni tesserato o affiliato può segnalare alla Procura Federale dichiarazioni rese a mezzo stampa, radio e televisione ritenute lesive del proprio onore e prestigio entro quindici giorni dalla pubblicazione o dalla trasmissione delle dichiarazioni anzidette.
- [10] I Giudici sportivi e tutti i componenti degli Organi di Giustizia sono tenuti alla più rigorosa osservanza dei principi di riservatezza e non possono rilasciare dichiarazioni agli organi di stampa ed agli altri mezzi di comunicazione di massa in ordine ai processi in corso od a quelli nei quali siano stati chiamati a pronunciarsi, se non sono trascorsi almeno dodici mesi dalla conclusione.
- Art.67- Competenza della Commissione Giudicante Nazionale in materia contenziosa, quale Organo di primo grado (delibera n.316 C.F. 4-5/05/2007)
- [1] La Commissione Giudicante Nazionale è competente, in materia contenziosa, a decidere i reclami di primo grado relativi ai campionati che non siano devoluti alla competenza degli Uffici Tecnici Regionali e Provinciali, avverso:
- a) violazione art.77 R.E.:
- b) irregolarità ed impraticabilità dei campi di gioco e delle loro attrezzature;
- c) posizione irregolare del giocatore od allenatore;
- d) sulle decisioni in tema di riconoscimento delle cause di forza maggiore.

[1bis] La Commissione Giudicante Nazionale è competente, altresì, a decidere i ricorsi avverso i provvedimenti con i quali il Giudice Sportivo Nazionale dispone le sospensione cautelare per deping.

[2] La Commissione Giudicante Nazionale è altresì competente ad esaminare i reclami contro ogni altro provvedimento di Organo federale, il cui esame non sia espressamente riservato alla competenza di altro Organo o ne sia esplicitamente esclusa l'impugnabilità.

Art.70 Competenza della Corte Federale (delibera n.316 C.F. 4-5/05/2007)

- [1] La Corte Federale è competente a decidere, in grado di appello, i ricorsi avverso:
- a) le decisioni adottate in primo grado dalla Commissione Giudicante Nazionale;
- b) le decisioni adottate dalla Commissione di Disciplina del C.I.A.;
- c) le decisioni adottate dalla Commissione di Disciplina del Minibasket;
- d) le decisioni adottate dalla Commissione Tesseramento;
- e) le decisioni adottate dalla Commissione Disciplina Procuratori.
- [2] La Corte Federale è inoltre competente:
- a) a dirimere gli eventuali conflitti di attribuzione tra gli Organi Federali, su richiesta del Presidente Federale;
- b) ad esaminare e concedere la riabilitazione nei casi previsti dallo Statuto;

- c) ad esprimere pareri su eventuali questioni sottoposte d'ufficio dal Presidente Federale;
- **d)** a decidere sulle istanze di revisione, di astensione e ricusazione;
- <u>e)</u> ad assumere senza ritardo provvedimenti di sospensione cautelare dell'atleta della richiesta dell'Ufficio di Procura Antidoping, inaudita altera parte;
- f) ad esaminare e ad assumere i provvedimenti in ordine ai deferimenti e alle richieste di archiviazione dell'Ufficio di Procura Antidoping.
- [3] La Corte Federale è infine competente a risolvere eventuali conflitti di competenza.
- [4] Al di fuori dei casi di ricorso in Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport ed al Giudice di ultima istanza di cui all'art.41 comma 14 dello Statuto, le deliberazioni della Corte Federale, nelle materie ad essa attribuite, non sono appellabili.

Art.74- Procedure di urgenza per gli appelli in materia disciplinare

- [1] Le decisioni degli Organi di Giustizia di prima istanza possono essere impugnate in via d'urgenza mediante indicazione, anche sommaria, dei motivi di impugnazione, che devono pervenire, con ogni mezzo, all'Organo competente entro le ore 14 del giorno successivo a quello in cui è stato comunque comunicato il provvedimento che si intende impugnare, nel rispetto delle altre modalità previste per la proposizione dei ricorsi.
- [2] In caso di tardiva ricezione il ricorso viene esaminato con le modalità previste per la procedura ordinaria.
- [3] Le parti hanno diritto di partecipare alla discussione orale.
- [4] L'Organo competente assume la decisione entro le ore 24 del secondo giorno successivo alla proposizione del ricorso e comunque prima che la sanzione inflitta venga eseguita.
- [5] La decisione è comunicata tempestivamente agli interessati a mezzo fax o con qualsiasi mezzo idoneo.
- [6] La pubblicazione della decisione avviene nel rispetto delle norme ordinarie.

Art.79- Decisione dei reclami o ricorsi (delibera n. 218 C.F. 2/12/2006)

- [1] Gli Organi di Giustizia decidono i reclami e i ricorsi sottoposti al loro esame dopo aver compiuto la necessaria attività istruttoria.
- [2] Alle udienze sono ammessi le parti interessate ed i tesserati.
- [3] Gli Organi giudicanti debbono ascoltare personalmente le parti interessate ove ne sia stata fatta formale richiesta nel reclamo o ricorso. Per le società deve essere sentito personalmente il rappresentante legale o altro dirigente debitamente delegato.
- [4] Le parti interessate possono altresì farsi assistere e rappresentare da un difensore a proprie spese e senza alcun aggravio per la federazione o le controparti.
- [5] Le parti formulano le proprie richieste istruttorie sulle quali l'Organo di Giustizia decide immediatamente, sentite le eventuali parti controinteressate.
- [6] Espletata l'istruttoria le parti sono ammesse a svolgere oralmente le proprie difese e a precisare le proprie conclusioni.
- [7] Il gravame viene deciso in camera di consiglio. Il Presidente vota per ultimo.
- [8] Le decisioni degli Organi Giudicanti devono essere adottate senza ritardo e comunque non oltre novanta giorni dalla data di arrivo o presentazione dell'atto introduttivo.
- [9] La motivazione delle decisioni deve essere depositata entro sette giorni dalla adozione se la decisione è impugnabile, ovvero entro 10 giorni se definitiva.
- [10] Le decisioni devono essere comunicate immediatamente alle parti interessate nelle forme previste dall'art.47. Esse sono rese pubbliche mediante Comunicato Ufficiale.

[11] L'Organo di Giustizia d'Appello:

- a) se valuta diversamente in fatto o in diritto le risultanze dei procedimenti di prima istanza, riforma in tutto o in parte le decisioni impugnate decidendo nuovamente nel merito.
- b) se rileva motivi di nullità nella decisione di primo grado, rinvia gli atti al giudice;
- c) se rileva motivi di inammissibilità od improcedibilità del giudizio di primo grado, annulla la decisione impugnata senza rinvio;
- d) se ritiene insussistente l'inammissibilità o la improcedibilità dichiarata dall'organo di primo grado, annulla la decisione impugnata e rinvia all'organo che ha emesso la decisione stessa, per un nuovo esame del merito;
- e) se rileva che l'organo di primo grado non ha provveduto su tutte le domande proposte, non ha preso in esame circostanze di fatto decisive agli effetti del procedimento, non ha in alcun modo motivato la propria decisione o ha in qualche modo violato le norme sul contraddittorio, annulla la decisione impugnata e rinvia all'organo di primo grado per un nuovo esame del merito;

- f) se rileva che l'appellante è stato assente o contumace in primo grado per causa a lui non imputabile dispone, su richiesta dello stesso appellante, la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale;
- g) se lo ritiene assolutamente necessario dispone di ufficio la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale.

Nel procedimento d'appello inoltre:

- non possono essere proposte domande o questioni nuove e, se proposte, devono essere rigettate d'ufficio;
- l'appellante non può dedurre nuove prove salvo che dimostri di non aver potuto dedurle nel giudizio di primo grado per causa a lui non imputabile o l'organo d'appello non le ritenga indispensabili ai fini della decisione. Con l'appello non si possono sanare irregolarità procedurali che abbiano reso inammissibile il ricorso di primo grado.

Art.100- Potere di impugnazione

[1] Avverso la decisione del Giudice di primo grado, nei procedimenti di cui all'articolo precedente, nonché in caso di proscioglimenti od archiviazioni in tutti i procedimenti per violazioni di norme, che prevedono sanzioni edittali superiori alla squalifica per una giornata, od alla inibizione per giorni sette, il responsabile della Procura Federale ha facoltà di proporre ricorso in appello.

[1bis] La Procura Federale ha facoltà di intervenire in qualsiasi procedimento a garanzia della corretta applicazione dei Regolamenti federali e sportivi e di proporre impugnazione dinanzi l'Organo competente avverso qualsiasi provvedimento non definitivo emesso dagli Organi di Giustizia.

- [2] Il ricorso deve essere proposto all'Organo di giustizia competente e comunicato alle parti interessate entro i termini ordinari previsti per la presentazione dell'appello.
- [3] Alle incombenze procedurali provvede la Segreteria Federale.
- [4] La Procura Federale può infine proporre impugnazione nei termini, modi e condizioni previsti dall'art.86 avverso le decisioni irrevocabili degli Organi di Giustizia.

DELIBERA N.160

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

visti gli articoli 27 e 29 del Regolamento del Comitato Italiano Arbitri i quali

disciplinano rispettivamente, la possibilità degli arbitri ed ufficiali di campo di tesserarsi come allenatori, giocatori e dirigenti di società ed i limiti di età per

poter arbitrare nei campionati nazionali e regionali;

considerate le proposte di modifica avanzate dal Presidente del Comitato Italiano Arbitri con

nota inviata alla Segreteria Generale in data 5 novembre 2007;

<u>preso atto</u> del parere favorevole del Presidente della Commissione Carte Federali;

<u>ritenuta</u> la proposta meritevole di accoglimento;

DELIBERA

modificare, a partire dalla stagione 2008/2009 ed i cui effetti si produrranno dalla stagione sportiva 2009/2010, il testo degli articoli 27 e 29 del Regolamento del Comitato Italiano Arbitri come segue:

Art.27- Tesseramento in altre categorie

Gli Arbitri e gli Ufficiali di Campo Nazionali in attività perdono la loro qualifica in caso di tesseramento come allenatori, giocatori e dirigenti di società. Qualora vengano eletti a qualsiasi carica federale, centrale o periferica la loro qualifica rimane momentaneamente sospesa per la durata del mandato.

Esclusivamente gli Arbitri e gli Ufficiali di Campo Regionali possono rimanere tesserati anche come giocatori, con l'obbligo di non dirigere gare di campionato nel quale partecipa la società di appartenenza.

Tale possibilità decade quando l'Arbitro o l'Ufficiale di Campo venga inserito in una lista nazionale.

Art.29- Limite di età

Gli Arbitri impegnati nei Campionati Professionistici che hanno raggiunto il 60° anno di età cessano di operare nei rispettivi Campionati. Al raggiungimento del 50° anno di età per poter proseguire nell'attività dovranno rispettare determinati vincoli che saranno stabiliti annualmente dal CIA nei "Criteri di impiego e valutazione".

Gli Arbitri **impegnati nei Campionati non professionistici** e gli Ufficiali di Campo che hanno raggiunto il 50° anno di età cessano di operare nei rispettivi Campionati Nazionali. Gli stessi possono essere impiegati nei Campionati Regionali sempre che risultino in regola con la documentazione sanitaria prevista sino al raggiungimento del 60° anno di età.

DELIBERA N.161

Il Consiglio Federale,

<u>visti</u> lo Statuto ed i Regolamenti federali;

<u>visto</u> l'articolo 64 del Regolamento Esecutivo – Gare nel quale si disciplinano le

eccezioni al principio di unicità del tesseramento;

considerate le proposte di modifica avanzate dal Comitato Italiano Arbitri in merito alla possibilità di

un doppio tesseramento atleta – arbitro regionale;

<u>preso atto</u> del parere favorevole del Presidente della Commissione Carte Federali;

<u>ritenuta</u> la proposta meritevole di accoglimento;

DELIBERA

Modificare, con effetto immediato, il testo dell'articolo 64 del Regolamento Esecutivo Gare come segue:

Art.64 Eccezioni (delibera n.400/98– delibera n.96 C.F. 30/03/2000 – delibera n.6 C.F. 28/07/2001– delibera n.121 C.F. 23/11/2002 – delibera n.323 C.F. 16-17/04/2003 – delibera n.123 C.F. 26/09/2003 – delibera n.334 C.F. 16-17/04/2004)

- [1] Salvo il principio dell'unicità del tesseramento statuito dagli artt. 44-45-46-47-48-49, sono ammesse le seguenti eccezioni:
- a) giocatore allenatore

Il tesseramento nella duplice qualità di giocatore e di allenatore è consentito solo ed esclusivamente in favore della medesima società. La Commissione Tesseramento sentito il parere del C.N.A., può - su espressa richiesta, accompagnata dall'attestazione dell'avvenuto versamento della tassa annualmente stabilita - autorizzare un giocatore od una giocatrice, a svolgere compiti di allenatore o viceversa per altre società, purché partecipanti a un campionato diverso da quello in cui svolge l'attività di giocatore o giocatrice.

b) giocatore - dirigente

Il tesseramento nella duplice qualità di giocatore e di dirigente della società è consentito solo ed esclusivamente in favore della medesima società. La Commissione Tesseramento, su espressa richiesta, accompagnata dall'attestazione dell'avvenuto versamento della tassa annualmente stabilita, può autorizzare un giocatore od

una giocatrice a tesserarsi come dirigente o, viceversa, per un'altra società purché partecipante ad un campionato diverso da quello in cui svolge l'attività di giocatore/giocatrice o dirigente.

Tali eccezioni non saranno consentite per i dirigenti che rivestono la carica di Presidente delle società partecipanti ai campionati nazionali professionistici e dilettantistici.

c) giocatore - arbitro

E' consentito il tesseramento nella duplice qualità di giocatore e di arbitro regionale è consentite. fine al 30° anne di età ed In tal caso l'arbitro non potrà dirigere partite dello stesso campionato o girone cui partecipa la sua società. Depo tale età i giocatori non potranno essere tesserati come arbitri.

d) dirigente – allenatore

Il tesseramento nella duplice qualità di dirigente ed allenatore è consentito solo ed esclusivamente in favore della medesima società.

Tale eccezione non sarà consentita ai dirigenti che rivestono la carica di Presidente o di Dirigente Responsabile di società partecipanti ai campionati nazionali professionistici e dilettantistici.

e) preparatore fisico – giocatore

Il tesseramento nella duplice qualità di preparatore fisico e di giocatore è consentito solo ed esclusivamente in favore della medesima società. La Commissione Tesseramento, su espressa richiesta, accompagnata dall'attestazione dell'avvenuto versamento della tassa annualmente stabilita, può autorizzare il preparatore fisico a tesserarsi come giocatore, o viceversa, per un'altra società purché partecipante ad un campionato diverso da quello in cui svolge l'attività di preparatore fisico o giocatore.

preparatore fisico – allenatore

Il tesseramento nella duplice qualità di preparatore fisico e di allenatore è consentito solo ed esclusivamente in favore della medesima società. L'iscrizione a referto, in tale caso, è consentita solo con la qualifica di allenatore. preparatore fisico – dirigente

Il tesseramento nella duplice qualità di preparatore fisico e di dirigente è consentito solo ed esclusivamente in favore della medesima società.

Tale eccezione non sarà consentita ai dirigenti che rivestono la carica di Presidente e Dirigente Responsabile delle società partecipanti ai campionati nazionali professionistici e dilettantistici.

DELIBERA N.162

Il Consiglio Federale,

<u>visti</u> lo Statuto ed i Regolamenti federali;

visto l'articolo 110 del Regolamento Esecutivo Gare nel quale si prevede che "è fatto

divieto ad un giocatore disputare nella stessa giornata solare più di una partita";

considerati i tornei e trofei Under 19 organizzati ed autorizzati dalla Federazione al fine di

promuovere e sviluppare l'attività giovanile;

<u>preso atto</u> delle necessità tecnico-organizzative di tali manifestazioni per cui, si rende

necessario prevedere la possibilità di far disputare ad un atleta nella stessa

giornata solare più di una partita;

considerata la nota della Segreteria Generale (prot. n.920) del 26 settembre 2007, con la

quale a seguito della proposta di modifica dell'articolo 110 del Regolamento Esecutivo Gare, avanzata dai Signori Consiglieri in occasione della riunione del 22 settembre 2007, è stato richiesto l'eventuale riferimento normativo da cui trae origine il divieto per ogni atleta a disputare nella stessa giornata solare più

di una partita;

preso atto che, con nota del 16 ottobre 2007, il dott. Senzameno ha specificato che non

esiste alcun riferimento normativo che prevede il divieto di partecipazione di un

giocatore a più gare nella stessa giornata solare;

<u>ritenuto</u> che la norma in oggetto prevista dall'articolo 110, comma 1 del Regolamento

Esecutivo Gare, sia tesa alla tutela della salute dell'atleta, ma che l'eventuale modifica del disposto di cui sopra, limitatamente allo svolgimento di gare di tornei o trofei giovanili Under 19 organizzati ed autorizzati dalla Federazione,

non viola alcuna norma in materia di tutela della salute dell'atleta;

vista la proposta di modifica dell'articolo 110 del Regolamento Esecutivo Gare

avanzata dal Presidente federale con la quale si prevede la possibilità per un

atleta di svolgere più gare nella medesima giornata solare;

preso atto del parere favorevole del Presidente della Commissione Carte Federali;

<u>ritenuta</u> la proposta meritevole di accoglimento;

DELIBERA

modificare, con effetto immediato, il testo dell'articolo 110 del Regolamento Esecutivo Gare come seque:

Art.110- Partecipazione di giocatori a gare (delibera n.96 C.F. 30/03/2000 – delibera n.350 C.F. 08/10/2000 – delibera n.121 C.F. 23/11/2002 - delibera n.315 C.F. 4-5/05/2007)

[1] E' fatto divieto ad un giocatore disputare nella stessa giornata solare più di una partita, fatta eccezione per i tornei e le attività giovanili (ad esclusione dei campionati) fino alla Under 19 compresa, organizzati ed autorizzati dalla FIP.

- [2] E' fatto divieto alle società di iscrivere a referto un numero maggiore di atleti tesserati in prestito rispetto a quello stabilito dalle norme vigenti.
- [3] E' fatto obbligo alle società di iscrivere a referto atleti "under" nel numero stabilito dalle norme vigenti e di non iscrivere a referto atleti "over" più del numero stabilito.
- [4] E' fatto divieto alle società di iscrivere a referto un numero di giocatori superiore a 10 ad eccezione dei campionati nei quali sia esplicitamente indicata la possibilità di iscriverne un numero maggiore.
- [5] E' fatto divieto alle società di iscrivere a referto in altri campionati giocatori/trici che per la loro età possono partecipare esclusivamente ai campionati giovanili di categoria.
- [6] E' fatto divieto alle società di iscrivere a referto tesserati (giocatore, allenatore, aiuto allenatore), colpiti da provvedimenti di squalifica.
- [7] E' fatto divieto alle società partecipanti ai campionati di serie A1 femminile di far giocare contemporaneamente un numero maggiore di atlete, tesserate come straniere, rispetto a quello stabilito dalle norme vigenti.
- [8] Le violazioni alle norme contenute nel presente articolo sono sanzionate secondo quanto previsto dall'art. 62 R.E.
- [9] E' fatto divieto alle società partecipanti ai Campionati di Serie A1 ed A2 femminile di iscrivere a referto un numero di giocatrici inferiori a dieci.
- Le Società in difetto saranno sanzionate con un'ammenda, per ogni giocatrice non iscritta a referto, fissata dalle Disposizioni Organizzative Annuali deliberate dal Consiglio federale.

Il Consiglio Federale,

<u>visti</u> lo Statuto e i Regolamenti federali;

vista la propria delibera n.90, assunta nella riunione del 22 settembre 2007, con la

quale sono state recepite le indicazioni della Commissione Europea stabilendo una serie di principi guida e contestualmente dando mandato alla Commissione Carte Federali affinché provveda alle modificazioni regolamentari necessarie per

dare attuazione ai detti principi e linee-guida;

preso atto che in sede di Consiglio si è precisato che, fermo restando quanto deliberato, a

parziale rettifica di quanto precisato al punto A.5 della delibera di cui sopra, al fine di ottemperare a quanto indicato dalla Commissione Europea, è indispensabile stabilire che esclusivamente l'art.6 delle integrazioni alle Disposizioni Organizzative Annuali 2007/08 non venga reiterato, a partire dalla

stagione sportiva 2008/09, nella disciplina federale;

considerata la proposta meritevole di accoglimento;

DELIBERA

Rettificare parzialmente la propria delibera n.90, assunta nella riunione del 22 settembre 2007, con il testo di seguito riportato:

- A) Recepire quanto indicato dalla Commissione Europea stabilendo i seguenti principi e lineeguida
 - 1) Abolizione dei limiti di tesseramento per atlete provenienti da un paese dell'Unione Europea per la Serie A1 ed A2 femminile;
 - 2) Introduzione del concetto di formazione italiana nel settore femminile, intendendo per "atleta di formazione italiana", ogni giocatrice, anche di cittadinanza straniera, che abbia partecipato a campionati giovanili FIP;
 - 3) Eliminazione dei limiti di iscrizione a referto delle atlete provenienti da un paese dell'Unione Europea per la Serie A1 ed A2 femminile e contestuale introduzione degli obblighi di iscrizione a referto di una quota minima di atlete "di formazione italiana";
 - 4) Eliminazione, per la Serie A1 femminile, dei limiti massimi di schieramento in campo di atlete di cittadinanza straniera e contestuale previsione di obblighi a carico delle società di schierare contemporaneamente in campo un numero minimo di atlete di formazione italiana:
 - 5) Stabilire che quanto previsto **all'articolo 6** delle integrazioni alle Disposizioni Organizzative Annuali 2007/2008, assunte con delibera n.376 del Consiglio federale 24 giugno 2007, non venga reiterato a partire dalla stagione sportiva 2008/09, nella disciplina federale;
- B) Dare mandato alla Commissione Carte Federali affinché provveda alle modificazioni regolamentari necessarie per dare attuazione ai detti principi e linee-guida, cui la Commissione Carte Federali si dovrà attenere nell'effettuare le modifiche che entreranno in

vigore a partire dalla stagione sportiva 2008/09. La Commissione Carte Federali sottoporrà alla attenzione del Consiglio Federale le modifiche per la necessaria approvazione che dovrà essere effettuata entro la fine del corrente anno sportivo.

DELIBERA N.164

Il Consiglio Federale,

<u>visti</u> lo Statuto ed i Regolamenti federali;

presa in esame la delibera n.35, assunta dal Presidente Federale il 5 ottobre 2007, con la

quale viene prorogato, inderogabilmente al 15 novembre 2007, il termine ultimo per lo svolgimento dell'Assemblea elettiva del Comitato Provinciale FIP di Caltanissetta, i cui adempimenti istituzionali sono affidati al

Vicepresidente sig. Antonio Romano;

<u>condivise</u> le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

DELIBERA

ratificare la delibera n.35 assunta dal Presidente Federale in data 5 ottobre 2007.

DELIBERA N.165

Il Consiglio Federale,

<u>visti</u> lo Statuto ed i Regolamenti federali;

<u>presa in esame</u> la delibera n.38, assunta dal Presidente federale in data 11 ottobre 2007,

con la quale viene nominato, con effetto immediato, per il biennio sportivo 2007/2009 e comunque fino al termine del mandato dell'attuale Consiglio Federale, il dott. Umberto Pieraccioni componente del Settore

Agonistico in rappresentanza della Lega di Serie A;

<u>condivise</u> le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

DELIBERA

ratificare la delibera n.38, assunta dal Presidente Federale in data 11 ottobre 2007.

Il Consiglio Federale,

<u>visti</u> lo Statuto ed i Regolamenti federali;

considerato che il mandato biennale del sig. Ettore Messina, Responsabile Tecnico del

Comitato Nazionale Allenatori, è scaduto in data 30 giugno 2007;

preso atto della necessità di nominare un nuovo Responsabile Tecnico del Comitato

Nazionale Allenatori;

ritenuto che l'attuale Commissario Tecnico della Nazionale Senior maschile abbia le

necessarie competenze per ricoprire tale incarico;

considerata la disponibilità espressa dal sig. Carlo Recalcati a rivestire il ruolo di

Responsabile Tecnico del CNA;

<u>preso atto</u> del parere favorevole del Presidente del Comitato Nazionale Allenatori;

DELIBERA

nominare, con effetto immediato, per le stagioni sportive 2007/2008 e 2008/2009 e comunque fino al termine del mandato dell'attuale Consiglio Federale, il sig. Carlo Recalcati quale Responsabile Tecnico del Comitato Nazionale Allenatori.

DELIBERA N.167

Il Consiglio Federale,

<u>visti</u> lo Statuto ed i Regolamenti Federali;

considerate le proprie delibere nn.29 del 23 luglio 2005, 99 del 16 settembre e 157

del 21 ottobre 2006 e 244 del 10 febbraio 2007, con le quali sono stati nominati i Sostituti Procuratori Federali fino al termine del quadriennio

2005/2008;

presa in esame la richiesta della Procura Federale relativa all'esigenza di nominare un

altro Sostituto Procuratore per poter adempiere agli obblighi previsti dal

nuovo Regolamento di Giustizia;

<u>considerata</u> la stessa meritevole di accoglimento;

<u>individuata</u> nell'avv. Luigi Vezzani persona idonea a ricoprire tale incarico;

segue: Comunicato Ufficiale n.251 del 27 ottobre 2007- Consiglio Federale n.3 (Roma, 27 ottobre 2007)

<u>acquisita</u> per le vie brevi la disponibilità dello stesso

DELIBERA

nominare, con effetto immediato e fino al termine del quadriennio olimpico 2005/2008, l'avv. Luigi Vezzani Sostituto Procuratore Federale.

DELIBERA N.168

Il Consiglio Federale,

visto l'art.32 dello Statuto federale;

considerato che il Comitato Provinciale di Siracusa, nella persona del suo delegato prof. La

Rosa Rosario, nominato con propria delibera n.380 assunta nella riunione del 2 aprile 2005, non ha adempiuto per il corrente anno agli obblighi amministrativi-

contabili previsti dai regolamenti FIP;

vista la nota pervenuta dal Presidente del C.R. Sicilia, prof. Gaetano Tuttolomondo in

data 16 ottobre 2007 con la quale comunica l'impossibilità di contattare, anche

per le vie brevi, il delegato del C.P. Siracusa;

<u>ritenuto</u> pertanto necessario destituire dall'incarico di delegato del Comitato Provinciale

di Siracusa, il prof. Rosario La Rosa e nominare, contestualmente, un nuovo delegato che possa garantire l'ordinario svolgimento delle competenze previste

dai regolamenti federali;

<u>esaminata</u> la proposta del Presidente del Comitato Regionale Sicilia Prof. Gaetano

Tuttolomondo;

<u>acquisito</u> il parere favorevole del Presidente del SOT, dott. Vittorio Smiroldo;

DELIBERA

destituire, con effetto immediato, il prof. Rosario La Rosa dall'incarico di Delegato del Comitato Provinciale FIP Siracusa, nominando contestualmente quale nuovo delegato la sig.ra Vincenza Aloini.

II Consiglio Federale

<u>visti</u> lo Statuto ed i Regolamenti federali;

<u>vista</u> altresì, la decisione assunta in data 31 marzo 2007 dal Consiglio direttivo del Settore Minibasket, di proporre l'istituzione del ruolo di "Benemerito del

Minibasket" cui avranno diritto coloro che sono stati Presidenti del Settore minibasket, Segretari del Settore minibasket, Componenti di Commissioni e Direttivi minibasket nonché Formatori minibasket o personalità illustri che si sono distinte per la qualità dell'attività svolta a favore della diffusione del

minibasket italiano;

considerato che il titolo di "Benemerito del Minibasket" darà luogo all'esenzione del

pagamento della quota annuale della tessera e alla conservazione di quella di

libero accesso alle manifestazioni sportive;

<u>vista</u> la proposta del Presidente del Settore Giovanile Minibasket e Scuola di nominare

"Benemerito del Minibasket" per l'anno 2007 le persone sotto indicate;

<u>ritenuta</u> la richiesta meritevole di accoglimento, considerati i fini istituzionali del Settore

Minibasket;

DELIBERA

istituire la figura di "Benemerito del Minibasket";

• nominare "Benemerito del Minibasket" per l'anno 2007 le persone di seguito indicate:

Prof. Bertacchi Massimo Prof. Bonciani Marco Dott. Cacciuni Domenico Calabresi Luciana Sig.ra Dott.ssa Ciuti Carla Ins. Covino Cesare Prof. Crotti Eugenio Gabriele Prof. Di Buò Prof. Maifredi Fausto Dott. Mondoni Maurizio Sig. Mura Giuseppe Prof.ssa Peraino Sofia Prof. Perini Rodolfo Vittorio Sig. Salvadori Dott. Vitale Aldo Dott. Zampella Luigi

Il Consiglio Federale,

<u>visti</u> lo Statuto ed i Regolamenti federali;

<u>vista</u> la propria delibera n.367, assunta nella riunione del 24 giugno 2007, con la

quale sono stati istituiti il Gruppo Nazionale Omologatori di Campo ed il Gruppo

Nazionale Commissari di Campo e Gara;

considerata la necessità di dare un'adeguata preparazione ai componenti le due categorie ed

assicurare la funzionalità e la costante efficienza dei due Gruppi Nazionali;

esaminata l'istanza del Presidente del Settore Agonistico con la quale richiede al fine di

definire la struttura tecnico- organizzativa dei predetti Gruppi Nazionali,

l'istituzione della figura del Coordinatore Nazionale;

<u>ritenuta</u> la proposta meritevole di accoglimento;

DELIBERA

- istituire il Coordinatore Nazionale del Gruppo Nazionale Omologatori di campo e del Gruppo Nazionale Commissari di campo e gara;
- nominare, fino al 31 dicembre 2007, la Sig.ra Renza Reggianini quale Coordinatore Nazionale dei Gruppi Commissari di Campo e Gare e Omologatori di campo, rinnovando automaticamente tale incarico, anche dopo tale scadenza, salvo diversa delibera, in accordo e subordinatamente agli stanziamenti economici necessari.
- delegare il Settore Agonistico a definire, con apposito Regolamento interno i compiti e le funzioni del predetto Coordinatore;
- dare mandato alla Commissione Carte federali di effettuare i relativi adeguamenti alle norme regolamentari.

DELIBERA N.171

Il Consiglio Federale,

<u>visti</u> lo Statuto ed i Regolamenti Federali;

visto l'art.6 del Regolamento per l'assegnazione del Premio "Italia Basket Hall of

Fame", approvato con propria delibera n.105 del 16 settembre 2006;

<u>preso atto</u> dei nominativi comunicati dalla Commissione degli Onori, riunitasi a Bologna in data 24 ottobre 2007:

DELIBERA

- ratificare le decisioni assunte dalla Commissione degli Onori, assegnando il Premio "Italia Basket Hall Of Fame" per l'anno 2007, alle persone di seguito indicate:
- ATLETI Gianfranco Pieri
- ATLETE Mabel Bocchi
- ALLENATORI Carlo Recalcati
- ARBITRI Aldo Albanesi
- BENEMERITI Gianluigi Porelli
- ALLA MEMORIA Aldo Giordani e Enrico Vinci
- recepire quanto espressamente richiesto dalla Commissione degli Onori, assegnando il Premio anche al Presidente Onorario della FIP **Claudio Coccia**;
- assegnare di diritto, come previsto dall'art.3 del Regolamento citato in premessa, il Premio per la categoria atleti a **Pierluigi Marzorati**, già membro della Hall of Fame della FIBA.

DELIBERA N.172

Il Consiglio Federale,

<u>visti</u> lo Statuto ed i Regolamenti federali;

visto l'articolo 113bis del Regolamento Organico con il quale si disciplina la

Commissione Tecnica di Controllo;

<u>visti</u> gli articoli 24 e seguenti del Regolamento Esecutivo– Settore Professionistico,

disciplinanti i controlli in materia economico-finanziaria;

preso atto che dalla verifica ispettiva effettuata dalla COMTEC in data 27.09.2007 presso la società Livorno Basket srl è emerso che la medesima ha contravvenuto a quanto

previsto dalla delibera del Consiglio Federale n.267 del 23-24 marzo 2007 in ordine all'ammissione al campionato professionistico maschile di Legadue 2007/2008, per i motivi riportati dal verbale della riunione della Commissione Tecnica di Controllo del 2 ottobre 2007 che si hanno per integralmente

richiamati nella presente delibera;

considerata la richiesta della Commissione Tecnica di Controllo di sanzionare la società

Livorno Basket srl con non meno di 4 punti di penalizzazione ed una multa di €

36.000,00 da scontarsi nel campionato di Legadue 2007/2008;

<u>viste</u> altresì, le sanzioni previste dall'articolo 29 del Regolamento Esecutivo– Settore

Professionistico;

DELIBERA

 disporre a carico della società Basket Livorno S.r.I. la decurtazione di quattro punti in classifica da scontarsi nel Campionato 2007/2008;

sanzionare la Società Basket Livorno S.r.l. con un'ammenda pari a € 36.000,00

DELIBERA N.173

Il Consiglio Federale,

<u>visti</u> lo Statuto ed i Regolamenti federali;

viste le delibere nn.32 e 33 assunte dal Presidente Federale il 28 settembre 2007, con

le quali si definivano, con effetto immediato, atleti di "formazione italiana", tutti gli atleti che pur non in possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa federale, abbiano partecipato con la Nazionale italiana Senior alle fasi finali del

Campionato Europeo, Campionato del Mondo, Giochi Olimpici;

considerate le osservazioni sollevate dalla Lega Società di Pallacanestro Serie A;

preso atto che in sede di discussione si è manifestata l'opportunità di posticipare l'entrata

in vigore della delibera a partire dalla stagione sportiva 2008/2009;

<u>ritenuto</u> che tale provvedimento vada a definire esclusivamente le posizioni maturate

dagli atleti fino all'edizione 2007 del Campionato Europeo Senior maschile;

DELIBERA

ratificare le delibere nn.32 e 33, assunte dal Presidente Federale il 28 settembre 2007, prevedendo però che gli effetti delle stesse si producano a partire dalla stagione sportiva 2008/2009.

La presente delibera è subordinata alla approvazione della Giunta Nazionale del CONI.

Il Consiglio Federale,

<u>visti</u> lo Statuto ed i Regolamenti federali;

presa in esame la delibera n.36, assunta dal Presidente Federale il 9 ottobre u.s.,

inerente la costituzione nel procedimento promosso innanzi alla Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport del CONI dalla sig.ra Barbara La Rocca al fine di essere riammessa nella lista degli arbitri abilitati a dirigere le gare di Legadue per l'a.s.2007/2008, affidando contestualmente

l'incarico di assistenza e difesa della FIP allo Studio Legale Valori;

<u>condivise</u> le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

DELIBERA

ratificare la delibera n.36 assunta dal Presidente Federale in data 9 ottobre 2007.

DELIBERA N.175

Il Consiglio Federale,

<u>visti</u> lo Statuto ed i Regolamenti federali;

presa in esame la deliberan.37, assunta dal Presidente Federale il 9 ottobre u.s., inerente

la costituzione nel procedimento promossi innanzi alla Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport del CONI dal sig. Andrea Masi al fine di essere riammesso nella lista degli arbitri abilitati a dirigere le gare di Legadue per l'a.s.2007/2008, affidando contestualmente l'incarico di

assistenza e difesa della FIP allo Studio Legale Valori;

<u>condivise</u> le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

DELIBERA

ratificare la delibera n.37 assunta dal Presidente Federale in data 9 ottobre 2007.

Il Consiglio Federale,

<u>visti</u> lo Statuto ed i Regolamenti Federali;

visto il ricorso presentato innanzi alla Suprema Corte di Cassazione dalla società

Bacamul S.p.A. avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma, sez. terza civile n.4422/2006 del 28.10.05 che ha definito la controversia insorta con la FIP

iscritta al R.G. al n.9508/2003;

<u>considerato</u> che è opportuno che la FIP si costituisca innanzi alla Corte di Cassazione;

<u>ritenuto</u> quindi di affidare l'incarico di assistenza e difesa unitamente e disgiuntamente,

agli Avv.ti Alberto Angeletti e Michele Costa, già difensori della FIP nei

precedenti gradi di giudizio;

DELIBERA

• costituirsi nel procedimento in premessa promosso dalla società Bacamul S.p.A. innanzi alla Suprema Corte di Cassazione;

• affidare l'incarico di assistenza e difesa della Federazione Italiana Pallacanestro agli Avv.ti Alberto Angeletti e Michele Costa.

DELIBERA N.177

Il Consiglio Federale,

<u>visti</u> lo Statuto ed i Regolamenti Federali;

<u>visto</u> il ricorso presentato innanzi alla Corte di Appello di Roma dalla società Bacamul

Spa avverso la sentenza del Tribunale di Roma, Sez.VI Civile n.11221/2006 che ha definito la controversia insorta con la FIP iscritta al R.G. al n.69331/2002;

considerato che è opportuno che la FIP si costituisca innanzi alla Corte di Appello;

<u>ritenuto</u> quindi di affidare l'incarico di assistenza e difesa unitamente e disgiuntamente,

agli Avv.ti Alberto Angeletti e Michele Costa, già difensori della FIP nel giudizio

di primo grado;

DELIBERA

• costituirsi nel procedimento in premessa promosso dalla società Bacamul S.p.A. innanzi alla Corte d'Appello di Roma;

• affidare l'incarico di assistenza e difesa della Federazione Italiana Pallacanestro agli Avv.ti Alberto Angeletti e Michele Costa.

Il Consiglio Federale,

<u>visti</u> lo Statuto ed i Regolamenti Federali;

<u>rilevato</u> che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei

provvedimenti di cui agli artt.125 e segg. R.O. nei confronti della società A.S. Pallacanestro Patti in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nel

Iodo Gizzi Mike/ A.S. Pall.Patti;

<u>visto</u> il contenuto della delibera n.411/06 nella quale si prevede che la società

dichiarata morosa debba adempiere entro il termine assegnato dal Consiglio Federale pena l'irrogazione di punti di penalizzazione come previsto nella citata delibera e che la revoca della affiliazione vada pronunciata, qualora la società dichiarata morosa non adempia decorso il termine assegnato dal Consiglio Federale, entro la fine dell'anno sportivo nel corso del quale è stata dichiarata

la morosità:

DELIBERA

♦ Dichiarare lo stato di morosità della società A.S. Pall.Patti fissando il termine del 27.11.2007 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione al lodo Gizzi Mike/ A.S. Pall.Patti

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dalla delibera n.411–C.U.953 del 10.06.2006.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà la revoca dell'affiliazione e l'esclusione dai campionati e tornei federali a partire dalla stagione 2008/2009.

DELIBERA N.179

Il Consiglio Federale,

<u>visti</u> lo Statuto ed i Regolamenti Federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei

provvedimenti di cui agli artt.125 e segg. R.O. nei confronti della società Nuova Pall.Gorizia in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nel

Iodo Eros Buratti/ Nuova Pall.Gorizia;

visto il contenuto della delibera n.411/06 nella quale si prevede che la società

dichiarata morosa debba adempiere entro il termine assegnato dal Consiglio Federale pena l'irrogazione di punti di penalizzazione come previsto nella citata delibera e che la revoca della affiliazione vada pronunciata, qualora la società

dichiarata morosa non adempia decorso il termine assegnato dal Consiglio Federale, entro la fine dell'anno sportivo nel corso del quale è stata dichiarata la morosità:

DELIBERA

◆ Dichiarare lo stato di morosità della società Nuova Pallacanestro Gorizia fissando il termine del 27.11.2007 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione al lodo Eros Buratti / Nuova Pall.Gorizia.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dalla delibera n.411–C.U.953 del 10.06.2006.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà la revoca dell'affiliazione e l'esclusione dai campionati e tornei federali a partire dalla stagione 2008/2009.

DELIBERA N.180

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti Federali;

rilevato che la Commissione Verten:

che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui agli artt. 125 e segg. R.O. nei confronti della società Nuova Pall.Gorizia in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nel lodo

Dalla Vecchia Luca / Nuova Pall.Gorizia;

visto il contenuto della delibera n.411/06 nella quale si prevede che la società dichiarata morosa debba adempiere entro il termine assegnato dal Consiglio Federale pena l'irrogazione di punti di penalizzazione come previsto nella citata delibera e che la revoca della affiliazione vada pronunciata, qualora la società dichiarata morosa non adempia decorso il termine assegnato dal Consiglio

Federale, entro la fine dell'anno sportivo nel corso del quale è stata dichiarata la

morosità;

DELIBERA

♦ Dichiarare lo stato di morosità della società Nuova Pallacanestro Gorizia fissando il termine del 27.11.2007 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione al lodo Dalla Vecchia Luca/ Nuova Pall.Gorizia.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dalla delibera n.411–C.U.953 del 10.06.2006.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà la revoca dell'affiliazione e l'esclusione dai campionati e tornei federali a partire dalla stagione 2008/2009.

Il Consiglio Federale,

<u>visti</u> lo Statuto ed i Regolamenti Federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei

provvedimenti di cui agli artt.125 e segg. R.O. nei confronti della società Nuova Pall.Gorizia in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nel lodo

Davide Tisato/ Nuova Pall.Gorizia;

visto il contenuto della delibera n.411/06 nella quale si prevede che la società

dichiarata morosa debba adempiere entro il termine assegnato dal Consiglio Federale pena l'irrogazione di punti di penalizzazione come previsto nella citata delibera e che la revoca della affiliazione vada pronunciata, qualora la società dichiarata morosa non adempia decorso il termine assegnato dal Consiglio Federale, entro la fine dell'anno sportivo nel corso del quale è stata dichiarata la

morosità;

DELIBERA

♦ Dichiarare lo stato di morosità della società Nuova Pallacanestro Gorizia fissando il termine del 27.11.2007 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione al lodo Davide Tisato/ Nuova Pall.Gorizia.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dalla delibera n.411–C.U.953 del 10.06.2006.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà la revoca dell'affiliazione e l'esclusione dai campionati e tornei federali a partire dalla stagione 2008/2009.

DELIBERA N.182

Il Consiglio Federale,

<u>visti</u> lo Statuto ed i Regolamenti Federali;

<u>rilevato</u> che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei

provvedimenti di cui agli artt.125 e segg. R.O. nei confronti della società Nestor Basket Marsciano in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nel

Iodo Ceccobelli Emiliano/ Nestor Basket Marsciano;

visto il contenuto della delibera n.411/06 nella quale si prevede che la società

dichiarata morosa debba adempiere entro il termine assegnato dal Consiglio Federale pena l'irrogazione di punti di penalizzazione come previsto nella citata delibera e che la revoca della affiliazione vada pronunciata, qualora la società dichiarata morosa non adempia decorso il termine assegnato dal Consiglio

Federale, entro la fine dell'anno sportivo nel corso del quale è stata dichiarata la morosità:

DELIBERA

◆ Dichiarare lo stato di morosità della società Nestor Basket Marsciano fissando il termine del 27.11.2007 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione al lodo Ceccobelli Emiliano/ Nestor Basket Marsciano

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dalla delibera n.411–C.U.953 del 10.06.2006.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà la revoca dell'affiliazione e l'esclusione dai campionati e tornei federali a partire dalla stagione 2008/2009.

DELIBERA N.183

Il Consiglio Federale,

<u>visti</u> lo Statuto e i Regolamenti Federali;

vista la propria delibera n.411/2006;

<u>vista</u> la delibera Consiglio Federale n.358 del 24.06.2007 con cui veniva

disposta l'irrogazione a carico della società Nuovo Basket Silvi della sanzione di 4 punti di penalizzazione da scontarsi nel campionato 2007/08 in forza della delibera n.411/06 e del mancato rispetto del termine, concesso alla detta società, per adempiere agli obblighi di pagamento nei confronti del tesserato Andrea Nobili come da lodo arbitrale ratificato

dalla CVA;

vista la delibera del Presidente Federale n.4 del 05.07.2007, e la delibera CF

n.27 del 26.07.07. di ratifica, con cui, preso atto del pagamento effettuato dalla società al tesserato Nobili entro la fine dell'anno sportivo 2006/07, ma comunque oltre i termini stabiliti dal Consiglio Federale, veniva revocato lo stato di morosità a carico della società, ferma restando

la sanzione dei 4 punti di penalizzazione;

vista l'istanza della società ADS Pallacanestro Teate (già Nuovo Basket Silvi)

con cui la stessa promuoveva il tentativo di conciliazione dinanzi alla Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport del CONI, volta ad ottenere l'annullamento della sanzione e/o la riduzione della stessa, e la memoria di costituzione della FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO,

nella quale si ribadiva la correttezza dei provvedimenti adottati;

considerato che la società in sede di incontro di conciliazione avvenuto in data

04.10.2007 dinanzi al Conciliatore Pres. Bartolomeo Manna, ha

espressamente manifestato la volontà di conciliare la questione controversa, ed in tale senso ha espressamente richiesto un termine per formulare una proposta conciliativa alla FIP, termine che è stato concesso dal Conciliatore;

<u>vista</u>

la proposta pervenuta dalla società, con cui si chiede, fermo restando il provvedimento sanzionatorio, di potere definire conciliativamente e sportivamente la questione mediante versamento alla FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO della somma di Euro 5000,00 da destinarsi ad attività di promozione dello sport della pallacanestro e di sviluppo dello sport giovanile, e irrogazione della sanzione di 2 punti di penalizzazione da scontarsi nel campionato 2007/08,e rifusione delle spese legali sostenute dalla FIP per tutte le motivazioni di cui alla proposta che si hanno per riportate;

ritenuto

che ad una attenta ponderazione della questione controversa e della proposta formulata si può affermare: 1) che la società ADS Pallacanestro Teate è compagine societaria diversa dal Nuovo Basket Silvi, da cui ha ereditato il titolo sportivo, in quanto differente è la composizione degli organi sociali e differente è la città presso la quale svolge attività; 2) che la ADS Pallacanestro Teate ha assunto tutti gli obblighi anche di pagamento già facenti capo al Nuovo Basket Silvi tra i quali anche il debito verso il Nobili portato dal lodo, e li ha integralmente onorati; 3) che la società non ha alcun precedente di morosità ed ha manifestato la volontà di intraprendere l'attività sportiva con la ferma intenzione di onorare tutti gli impegni da questa derivanti, anche di carattere economico, in ossequio ai regolamenti federali ed ai provvedimenti della federazione; 4) che la società istante non ha posto in discussione la validità dei provvedimenti federali in forza dei quali è stato adottato il provvedimento sanzionatorio;

considerato altresì

che, ferma restando la piena validità ed efficacia della delibera n.411/06 e delle motivazioni dalla stessa espresse, nonché dei provvedimenti con i quali è stata adottata la sanzione a carico della società istante, la situazione prospettata dalla ADS Teate può essere ritenuta meritevole di attenzione quale caso peculiare, sia in forza di quanto sopra osservato in punto di fatto, sia perché gli sforzi anche economici fatti dalla nuova compagine societaria allo scopo di dare avvio alla attività sportiva senza pendenze di carattere debitorio, verrebbero in parte vanificati dalla penalizzazione inflitta già ad avvio di campionato;

ritenuto

che la natura della sanzione sportiva pur avendo carattere di afflittività, può essere ricondotta non solo allo scopo punitivo proprio di ogni sanzione, ma anche a quello di ricomponimento dell'ordinamento sportivo violato, tenuto altresì conto che la società istante non ha contestato le regole federali ed i provvedimenti sanzionatori irrogati, ma ha espresso una propria peculiare e singolare situazione, e che tale scopo di

ricomponimento può essere raggiunto, nel caso di specie, valutando e comparando l'infrazione per come effettivamente commessa, a ciò valendo le precedenti osservazioni in fatto, con la proposta conciliativa formulata dalla società, che nel solo e singolo caso specifico può essere ritenta soddisfacente al raggiungimento di una equa riparazione dell'ordinamento sportivo;

<u>considerat</u>o

quindi che senza intaccare la portata dei provvedimenti e senza che ciò ne possa comportare il disconoscimento e/o la revoca anche parziale, per tutte le motivazioni esposte può essere ritenuta meritevole di accoglimento nel caso specifico la proposta della società ADS Pallacanestro Teate:

DELIBERA

- di accogliere la proposta di conciliazione avanzata dalla società ADS Pallacanestro Teate allo scopo di ricomporre la guestione controversa tra essa società e la FIP, proposta costituita dalla penalizzazione di 2 punti in classifica da scontarsi nella stagione 2007/08 a carico della società e di versamento della somma di Euro 5000,00 da parte della società in favore della FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO da destinarsi ad attività di promozione e giovanile e del versamento delle spese legali sostenute dalla FIP.
- Dare mandato, sia unitamente che disgiuntamente, agli Avv.ti Prof. Guido Valori e Paola M.A. Vaccaro, che assistono e difendono la Federazione nella procedura incardinata dinanzi alla Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport del CONI dalla ADS Pall. Teate- Conciliatore Pres. Bartolomeo Manna- di sottoscrivere il relativo verbale di conciliazione in nome e per conto della Federazione Italiana Pallacanestro, alle condizioni indicate nella presente delibera.

DELIBERA N.184

Il Consiglio Federale,

<u>visti</u> lo Statuto e i Regolamenti Federali;

vista

l'istanza dei tesserati Vincenzo Vivis, Igor Francesco, Paolo Di Tota, Massimo Dubbio, Fabbrizio Esposito, Marco Caiazzo, Vincenzo Morra, Tommaso Nuzzo, Carlo Perfetto, Muhemedi Cedric Maloba, Fabio Schisano, Davide Ferrante, Giuseppe Mascolo, Paolo Pepe, Antonio Nigriello di adire la M.o. nei confronti della società Amicizia & Sport Napoli per il recupero di propri crediti;

considerato che il club ha rinunciato alla partecipazione al campionato di appartenenza ed allo stato non disputa alcun campionato, che alcuni degli istanti avevano già intrapreso la procedura arbitrale federale sospesa allo scopo di trovare una composizione bonaria che tuttavia non ha avuto alcun seguito;

considerato altresì che gli istanti rappresentano di voler agire anche nei confronti del legale

rappresentante dell'associazione ex art.38 c.c. con azioni da proporre dinanzi al

giudice ordinario;

<u>ritenuto</u> pertanto che sussistono i giusti motivi per accogliere l'istanza di deroga alla

clausola compromissoria;

DELIBERA

 Autorizzare i tesserati tesserati Vincenzo Vivis, Igor Francesco, Paolo Di Tota, Massimo Dubbio, Fabbrizio Esposito, Marco Caiazzo, Vincenzo Morra, Tommaso Nuzzo, Carlo Perfetto, Muhemedi Cedric Maloba, Fabio Schisano, Davide Ferrante, Giuseppe Mascolo, Paolo Pepe, Antonio Nigriello di adire la M.O. nei confronti della società Amicizia & Sport Napoli per il recupero di propri crediti.

DELIBERA N.185

Il Consiglio Federale,

<u>visti</u> lo Statuto Federale ed i Regolamenti Federali;

considerato che la società Basket Fossombrone (cod. FIP 677) partecipante al campionato

di B d'eccellenza maschile ha presentato il marchio di sponsorizzazione

principale quale Bartoli-Dondup;

constatato che tra Bartoli Mechanics e Arcadia Srl è stato sottoscritto un contratto di

associazione temporanea di imprese;

DELIBERA

di concedere alla società Basket Fossombrone l'utilizzo del marchio Bartoli-Dondup quale abbinamento principale.

DELIBERA N.186

Il Consiglio Federale,

<u>esaminata</u> la domanda presentata dal legale rappresentante della Società A.S.D. Carlotta

Zecchi Bk Reno (cod. FIP 51258), iscritta al Campionato U13/F e che intende diventare Società Satellite della Società Progresso Basket Femm. A.Dil. (cod.

FIP 37090) partecipante al Campionato Regionale di Serie B/F;

<u>riscontrata</u> la completezza della documentazione presentata ai sensi dell'art.114/bis R.O.;

segue: Comunicato Ufficiale n.251 del 27 ottobre 2007- Consiglio Federale n.3 (Roma, 27 ottobre 2007)

<u>visti</u> lo Statuto Federale ed i Regolamenti Federali;

DELIBERA

di autorizzare la Società A.S.D. Carlotta Zecchi Bk Reno (cod. FIP 51258) ad essere satellite della Società Progresso Basket Femm. A.Dil. (cod. FIP 37090).

DELIBERA N.187

Il Consiglio Federale,

<u>esaminata</u> la domanda presentata dal legale rappresentante della Società ASD S. Vanini

Horizon BK Reno (cod. FIP 15248), iscritta al Campionato di 1DM e che intende diventare Società Satellite della Società CVD Basket Club A.D. (cod.

FIP 2111) partecipante al Campionato Regionale di Serie D;

<u>riscontrata</u> la completezza della documentazione presentata ai sensi dell'art.114/bis R.O.;

<u>visti</u> lo Statuto Federale ed i Regolamenti Federali;

DELIBERA

di autorizzare la Società ASD S. Vanini Horizon BK Reno (cod. FIP 15248) ad essere satellite della Società CVD Basket Club A.D. (cod. FIP 2111).

DELIBERA N.188

Il Consiglio Federale,

esaminata la domanda presentata dal legale rappresentante della Società A.S.D. Basket

Guidonia (cod. FIP 1362), iscritta al Campionato di Serie B/F e che intende diventare Società Satellite della Società G.S. Dil. Palestrina Basket Femm.

(cod. FIP 37088) partecipante al Campionato Nazionale di Serie A2/F;

<u>riscontrata</u> la completezza della documentazione presentata ai sensi dell'art.114/bis R.O.;

<u>visti</u> lo Statuto Federale ed i Regolamenti Federali;

DELIBERA

di autorizzare la Società A.S.D. Basket Guidonia (cod. FIP 1362) ad essere satellite della Società G.S. Dil. Palestrina Basket Femm. (cod. FIP 37088).

Il Consiglio Federale,

<u>esaminata</u> la domanda presentata dal legale rappresentante della Società Virtus

Carroccio A.S.Dil. (cod. FIP 521), iscritta al Campionato U15/F e che intende diventare Società Satellite della Società Virtus Basket 96 Rho (cod. FIP

38571) partecipante al Campionato Nazionale di Serie BE/F;

<u>riscontrata</u> la completezza della documentazione presentata ai sensi dell'art.114/bis R.O.;

<u>visti</u> lo Statuto Federale ed i Regolamenti Federali;

DELIBERA

di autorizzare la Società Virtus Carroccio A.S.Dil. (cod. FIP 521) ad essere satellite della Società Virtus Basket 96 Rho (cod. FIP 38571).

DELIBERA N.190

Il Consiglio Federale,

<u>esaminata</u> la domanda presentata dal legale rappresentante della Società A.S.D. Pall.

Giovanile Robur Saronno (cod. FIP 51296), iscritta al Campionato U17/M e che intende diventare Società Satellite della Società A.D. Robur Basket Saronno (cod. FIP 1121) partecipante al Campionato Nazionale di Serie B/M;

<u>riscontrata</u> la completezza della documentazione presentata ai sensi dell'art.114/bis R.O.;

<u>visti</u> lo Statuto Federale ed i Regolamenti Federali;

DELIBERA

di autorizzare la Società A.S.D. Pall. Giovanile Robur Saronno (cod. FIP 51296) ad essere satellite della Società A.D. Robur Basket Saronno (cod. FIP 1121).

DELIBERA N.191

Il Consiglio Federale,

<u>esaminata</u> la domanda presentata dal legale rappresentante della Società Centro

Minibasket Orfeo (cod. FIP 46912), iscritta al Campionato U15/M e che intende diventare Società Satellite della Società Pall. Gattamelata Padova A.D.

(cod. FIP 10749) partecipante al Campionato Nazionale di Serie B/M;

riscontrata la completezza della documentazione presentata ai sensi dell'art.114/bis R.O.;

<u>visti</u> lo Statuto Federale ed i Regolamenti Federali;

DELIBERA

di autorizzare la Società Centro Minibasket Orfeo (cod. FIP 46912) ad essere satellite della Società Pall. Gattamelata Padova A.D. (cod. FIP 10749).

DELIBERA N.192

Il Consiglio Federale,

<u>visti</u> lo Statuto ed i Regolamenti Federali;

<u>esaminata</u> l'istanza presentata dalla Società Progresso Basket Femm. A.Dil. con sede in

Castel Maggiore (BO) iscritta al Campionato Regionale di Serie B/F, in merito

al trasferimento di sede a Bologna;

riscontrata la completezza della documentazione presentata ai sensi dell'art.136, lettera

a) R.O.;

DELIBERA

• di autorizzare il trasferimento di sede richiesto dalla Società Progresso Basket Femm. A.Dil. (cod. FIP 37090) da **Castelmaggiore (BO) a Bologna** in P.zza Resistenza 6 c/o Civolani e di svolgere l'attività presso la Palestra Alutto– Via dell'Arcoveggio 37/2, in Bologna.

DELIBERA N.193

Il Consiglio Federale,

<u>visti</u> lo Statuto ed i Regolamenti Federali;

esaminata l'istanza presentata dalla Società A.S.D. Basket Blu con sede in Canosa di

Puglia (BA) iscritta al Campionato Giovanile, in merito al trasferimento di sede

a Cerignola (FG);

riscontrata la completezza della documentazione presentata ai sensi dell'art.136, lettera

a) R.O.;

DELIBERA

di autorizzare il trasferimento di sede richiesto dalla Società A.S.D. Basket Blu (cod. FIP 46893) da Canosa di Puglia (BA) a Cerignola (FG) in Via Monte Pollino 3 e di svolgere l'attività presso la Palestra – Scuola Didattica "Giosuè Carducci" - V Circolo, in Cerignola.

Il Consiglio Federale,

<u>visti</u> lo Statuto ed i Regolamenti Federali;

esaminata l'istanza presentata dalla Società Basket Ariminum con sede in Rimini iscritta

al Campionato di PM, in merito al trasferimento di sede a Imola (BO) e al

cambio di denominazione sociale;

riscontrata la completezza della documentazione presentata ai sensi degli artt.136,

lettera a e 141 R.O. comma 1 e 2;

DELIBERA

di autorizzare il trasferimento di sede richiesto dalla società Basket Ariminum (cod. FIP 47374) da Rimini a Imola (BO) in Odofredo II 43, e il cambio denominazione sociale in Polisportiva Ravens Imola A.S.D..

• di svolgere l'attività presso la palestra "Cavina", sita in Via Boccaccio– Imola (BO).

DELIBERA N.195

Il Consiglio Federale,

<u>visti</u> lo Statuto ed i Regolamenti Federali;

esaminata l'istanza presentata dalla Società Basket Leonardo Da Vinci con sede in

Cossato (BI) iscritta al Campionato di Serie B/F, in merito al trasferimento di

sede a Cumiana (TO) e al cambio di denominazione sociale;

riscontrata la completezza della documentazione presentata ai sensi degli artt.136,

lettera a e 141 R.O. comma 1 e 2;

DELIBERA

- di autorizzare il trasferimento di sede richiesto dalla società Basket Leonardo Da Vinci (cod. FIP 8869) da Cossato (BI) a Cumiana (TO) in Via S.Giuseppe 133 C/o Pal.to Comunale, e il cambio denominazione sociale in A.S.D. Pallacanestro Cumiana.
- di svolgere l'attività presso la Pal.to dello Sport– Cumiana (TO).

Il Consiglio Federale,

<u>visti</u> lo Statuto ed i Regolamenti Federali;

esaminata l'istanza presentata dalla società Nuova Pall. Sassari con sede in Sassari

iscritta al Campionato Giovanile, in merito al trasferimento di sede a Sorso

(SS) e al cambio di denominazione sociale;

<u>riscontrata</u> la completezza della documentazione presentata ai sensi degli artt.136,

lettera a) e 141 R.O. comma 1 e 2;

DELIBERA

 di autorizzare il trasferimento di sede richiesto dalla società Nuova Pall. Sassari (cod. FIP 45348) da Sassari a Sorso (SS) in Via Serralonga 177, e il cambio denominazione sociale in A.S.D. Nuova Pall. Sorso.

• di svolgere l'attività presso la Palestra Scolastica "Azuni" sito in Via Azuni/ Via Addis— Sorso (SS).

DELIBERA N.197

Il Consiglio Federale,

<u>visti</u> lo Statuto ed i Regolamenti Federali;

<u>esaminata</u> l'istanza presentata dalla Società A.D. Campagnano Bk Parco di Veio con sede

in Campagnano (RM) iscritta al Campionato U/14, in merito al cambio di

denominazione;

<u>riscontrata</u> la completezza della documentazione presentata ai sensi dell'art.141 R.O.

comma 1 e 2:

DELIBERA

di autorizzare il cambio di denominazione sociale da **A.D. Campagnano Bk Parco di Veio** a **A.D. Basket Parco di Veio** (cod. FIP 51018) con sede in Campagnano, Via di Mazzangotta 7/A.

DELIBERA N.198

Il Consiglio Federale,

<u>visti</u> lo Statuto ed i Regolamenti Federali;

esaminata l'istanza presentata dalla Società A. Dil. Aurora Basket Terno con sede in

Terno d'Isola (BG) iscritta al Campionato Regionale di Serie C2, in merito al

cambio di denominazione:

segue: Comunicato Ufficiale n.251 del 27 ottobre 2007- Consiglio Federale n.3 (Roma, 27 ottobre 2007)

<u>riscontrata</u> la completezza della documentazione presentata ai sensi dell'art.141 R.O.

comma 1 e 2;

DELIBERA

di autorizzare il cambio di denominazione sociale da **A.Dil. Aurora Basket Terno** a **A.D. Virtus Isola** (cod. FIP 843) con sede in Terno d'Isola (BG), Via Trieste 23 16 C/o Pedrini Giacomo.

DELIBERA N.199

Il Consiglio Federale,

<u>visti</u> lo Statuto ed i Regolamenti Federali;

<u>esaminata</u> l'istanza presentata dalla Società Pall. Sarnico con sede in Sarnico (BG)

iscritta al Campionato U17/M, in merito al cambio di denominazione;

<u>riscontrata</u> la completezza della documentazione presentata ai sensi dell'art.141 R.O.

comma 1 e 2;

DELIBERA

di autorizzare il cambio di denominazione sociale da **Pall. Sarnico** a **Sebino Basket A.S.D.** (cod. FIP 39076) con sede in Sarnico (BG), Via Rinaldo Colombo 13 C/o Polini Massino.

DELIBERA N.200

Il Consiglio Federale,

<u>visti</u> lo Statuto ed i Regolamenti Federali;

esaminata l'istanza presentata dalla Società Pall. Borgomanero A.Dil. con sede in

Borgomanero (NO) iscritta al Campionato di PM, in merito al cambio di

denominazione:

<u>riscontrata</u> la completezza della documentazione presentata ai sensi dell'art.141 R.O.

comma 1 e 2;

DELIBERA

di autorizzare il cambio di denominazione sociale da **Pall. Borgomanero A. Dil.** a **Nuova PGS Don Bosco A.S.D.** (cod. FIP 50362) con sede in Borgomanero (NO), Via Dante 19.

Il Consiglio Federale,

<u>visti</u> lo Statuto ed i Regolamenti Federali;

esaminata l'istanza presentata dalla Società A.S.D. Pol. Martina con sede in Martina

Franca (TA) iscritta al Campionato U15/M, in merito al cambio di

denominazione;

<u>riscontrata</u> la completezza della documentazione presentata ai sensi dell'art.141 R.O.

comma 1 e 2;

DELIBERA

di autorizzare il cambio di denominazione sociale da **A.S.D. Pol. Martina** a **A.S.D. Pol. Basket Martina** (cod. FIP 5585) con sede in Martina Franca (TA), Via F. Petrarca 23 c/o Calabretto.

DELIBERA N.202

Il Consiglio Federale,

visto l'articolo 5 comma 2 lett. c) del Decreto legislativo 23 luglio 1999, n.242;

visti gli articoli 6 comma 4 lettera h) e 29 comma 2 dello Statuto del CONI;

<u>vista</u> la deliberazione del Consiglio Nazionale del CONI n.1197 del 1° agosto 2001,

con la quale è stata rilasciata delega alle Federazioni Sportive Nazionali a

riconoscere, ai fini sportivi, Società ed Associazioni sportive;

<u>visti</u> lo Statuto ed i Regolamenti Federali;

<u>rilevato</u> che i documenti e gli statuti inviati dalle Associazioni e dalle Società sotto

elencate risultano conformi alle vigenti disposizioni;

DELIBERA

Il riconoscimento ai fini sportivi delle Associazioni e delle Società di seguito indicate e l'approvazione dei rispettivi Statuti

Cod.	R	P	Descrizione	Indirizzo	Città
051225	AB	AQ	A.S.D. TEAMK GIOIA DEI MARSI	VIA OVIDIO 4 GIANCARLI	67055 GIOIA DEI MARSI
051301	AB	AQ	A.S.D. TORNIMPARTE BASKET	VIA DEL CASTELLO 31/B GORINI	67040 TORNIMPARTE

segue: Comunicato Ufficiale n.251 del 27 ottobre 2007- Consiglio Federale n.3 (Roma, 27 ottobre 2007)

051372	AB	AQ	A.S.D. DYNAMICA BASKET	VIA CAPPADOCIA SNC	67069 TAGLIACOZZO
051266	CA	CS	A.DIL. PALLACANESTRO ROSSANO	VIA GALENO 169 CICCONE MICHELE	87067 ROSSANO
051279	CA	CZ	A.D. FORTITUDO BASKET LAMEZIA	ZONA IND.LAMEZIA EUROPEA AXILCUCINA	89046 LAMEZIA TERME
051213	CM	CE	A.S.D. ARTUSSINO MADDALONESE	VIA CAMPOLONGO 66 AMICONE ANNA	81024 MADDALONI
051215	СМ	NA	A.D. POL. FLEGREA NAPOLI	VIA LEPANTO 86 ESPOSITO CASERTA	80125 NAPOLI
051247	CM	NA	A.S.D.ROCCARAINOLA	VIA LUIGI DAVANZO 14 GENEROSO DAVANZO	80030 ROCCARAINOLA
051303	СМ	SA	A.S.D. ANGRI PALLACANESTRO	VIA BRIGADIERE DANNA 114 CAMPITIELLO ALFONSO	84012 ANGRI
051310	EM	ВО	ROLLING PIGS OZZANO ASD	VIA COSTA, 20	40064 OZZANO DELLEMILIA
051363	EM	ВО	ESTUDIANTES SAN LAZZARO ASD	VIA E. CASANOVA, 9	40068 SAN LAZZARO DI SAVEN
051328	EM	MO	ASD CONTROLUCEBASKETMIRANDOL	VIA CAVALLOTTI 16 INT. 2	41037 MIRANDOLA
051227	EM	PR	PARMA EAGLES ASD	VIA ROSSELLI 8 calandra simone	43100 PARMA
051343	FR	UD	CHANGSINGS BASKETBALL	VIA MARSALA 130/4	33100 UDINE
051314	LA	LT	A.D. NUOVA CESTISTICA SCAURI	VIA PER CASTELFORTE 172/B CONTE ANGELO	04026 MINTURNO
051217	LA	RM	G.S. DIL. BASKET PALOCCO	VIALE DEI ROMAGNOLI, 35	00122 ROMA
051295	LA	RM	ASS. DIL. BASKET MARCONI ROMA	VIA B. ROMAGNONI, 4 PAOLO FERRARA	00125 ROMA
051317	LA	RM	U.S. DIL. STELLA AZZURRA FEMM.	VIA FLAMINIA 867	00191 ROMA
051330	LA	RM	A.S. DIL. ORIGINAL ST.CHARLES	VIA DEL CAUCASO, 21 TRIONFERA ROBERTA	00144 ROMA
051245	LA	VT	ASD FORTITUDO BK VITERBO	VIA MONTE NEVOSO, 18 BERTINI ENRICO	01100 VITERBO
051375	LI	GE	ASD COORDINAMENTO VIVI.SE.M.M.	VIA GIANCALONE 33	16141 GENOVA
051297	LI	IM	SEA BASKET SANREMO	VIA SAN MARTINO 34	18032 SAN REMO
051288	LO	BG	A.S.D. VIRTUS ARZAGO	VIA L. DA VINCI	24040 ARZAGO DADDA
051290	LO	BG	A.S.D. BK A. S. BARTOLOMEO	VIA MONTALE 18 PALAZZETTO DELLO SPORT	24030 ALMENO SAN BARTOLOM
051237	LO	BS	G.S.O. DIL. RUDIANO	VIA MATTEOTTI 4 C/O ORATORIO	25030 RUDIANO
051241	LO	BS	UNIONE SPORTIVA MALONNO ASD	VIA IV NOVEMBRE	25040 MALONNO
051275	LO	BS	GSO S.G. BOSCO URAGO D. A.S.D.	VIA ASILO 6 CENTRO PARROCCHIALE	25030 URAGO DOGLIO
051263	LO	CR	A.S.D. BASKET OGLIO PO	VIA UGO FOSCOLO 101	26041 CASALMAGGIORE
051276	LO	LO	OLD SOCKS S. MARTINO A.S.D.	VIA V. EMANUELE II 77/B	26817 SAN MARTINO IN STRAD
051300	LO	MI	A.S.D. BLACKOUT CORNATE	PREMOLI LUCA VIA DANTE 8 BAR CAMPUS	20040 CORNATE
051287	LO	VA	A.S.D. NELSON BASKET	VIA VILLORESI 36/C PANDOLFI ALDO	21019 SOMMA LOMBARDO
051296	LO	VA	ASD PALL. GIOV. ROBUR SARONNO	VIA CRISTOFORO COLOMBO 44 CENTRO GIOV. MONS. UGO RON	21047 SARONNO
051248	MA	AP	A.S.D. LA TELA BASKET FERMO	VIA G. B. TIEPOLO 42 BITUMI ALESSANDRA	63023 FERMO

segue: Comunicato Ufficiale n.251 del 27 ottobre 2007- Consiglio Federale n.3 (Roma, 27 ottobre 2007)

051249	MA	AP	ASD VIOLA BASKET P.S.ELPIDIO	VIA PALESTRO,59 VIRGULTI NAZZARENO	63018 PORTO SANTELPIDIO
051316	MA	AP	A.S.D. SAN CRISPINO BASKET	PIAZZALE DELLE ALPI, 7 LATTANZI PIERPAOLO	63018 PORTO SANTELPIDIO
051329	ΡÍ	AL	A.S.DIL. PALL. FRASCHETTA	VIA FRUGAROLO 42 CATTANEO	15047 SPINETTA MARENGO
051229	ΡI	BI	A.S.D. BASKET PONDERANO	VIA VERDI 27 PUSCEDDU	13875 PONDERANO
051311	ΡΙ	BI	ASD T REX PALL. VALLE ELVO	VIA ROMA 40 COMUNE DI MONGRANDO	13888 MONGRANDO
051307	ΡΙ	CN	NUOVA PALLACANESTRO ALBA ASD	CORSO PIAVE 146/1 AIMASSO	12051 ALBA
051210	ΡI	NO	ASD BORGOBASKET SCHOOL	VIA CADORNA 15	28021 BORGOMANERO
051218	ΡΙ	то	A.D. GIOSGEN BASKET	VIA NEGARVILLE 26/C TRIVISANO LUCIANO	10135 TORINO
051281	ΡI	то	A.S.D. DYNAMO MONCALIERI	VIA CONFALONIERI 9	10024 MONCALIERI
051360	ΡΙ	то	A.S.D. VIRTUS BASKET CIRIE	VIA PARCO 37 MACARIO	10073 CIRIE
051235	ΡΙ	VC	A.S.D. VALSESIA PANTHERS	VIA DADDA 33 PALESTRA COMUNALE GRASSI	13019 VARALLO
051370	SA	CA	ASD POL. SAN PIETRO	VIA PITZOLO Nº 17/A	09040 SETTIMO SAN PIETRO
051212	SA	NU	A.DIL. PGS FORTITUDO NUORO	LOC. FUNTANA BUDDIA C.G. SALESIANO	08100 NUORO
051294	SO	AG	A.S.D. FUTURBASKET LICATA	VIA G. CARDUCCI N. 22 BONISPORT	92027 LICATA
051361	SO	AG	A.S.D. LIMPIADOS LICATA	VIA HONDURAS N. 6	92027 LICATA
051338	SO	CL	A.S.D. AMICI PER IL BASKET	VIA N. SAURO N. 8 AZZARELLO	93014 MUSSOMELI
051339	SO	ME	A.S.D. SPORT E' CULTURA PATTI	VIA AGLIASTRI N. 57	98044 PATTI
051353	SO	RG	A.S.D. PALL. DIANA COMISO	VIA MONS. RUSCICA N. 28 ASSENZA	97013 COMISO
051211	UM	PG	VIRTUS TODI A.DIL.	VIA PIANA, 201/L - PANTALLA LIGHTING COMP	06059 TODI
051284	UM	PG	A.S. DIL. VIRTUS 2007 SPOLETO	FRAZ. AZZANO, 11 BELLINI ALESSANDRO	06049 SPOLETO
051291	UM	PG	A.S. DIL. ABRACADABRA BASKET	VIA I. NIEVO, 38 SAVOIA ANTONIO	06037 FOLIGNO
051236	VE	PD	LUPE S. MARTINO A.D.	VIA LEONARDO DA VINCI, 7 PALAZZETTO DELLO SPORT	35018 SAN MARTINO DI LUPARI

Roma, 27 ottobre 2007

IL SEGRETARIO GENERALE (Maurizio Bertea)